

Editoriale

Con sentenza n. 278/2013 depositata il 22 novembre 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato *“l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”*.

Con questa sentenza tuttavia, la Suprema Corte non ha censurato quanto disposto all’articolo 30, comma 1° del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sulla tutela del parto anonimo che dispone quanto segue: *“La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”*: anzi, facendo espressamente riferimento a tale norma, ha voluto precisare che *“sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui si è innanzi detto”*.

Pertanto il legislatore, per dare una corretta attuazione di quanto disposto dalla Corte

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE E DISCUSSIONE N. 1-2/2014

Periodico trimestrale, n. 1-2/2014, gennaio-giugno 2014
Via Artisti 36 - 10124 Torino - Tel. 011.812.23.27 - Fax 011.812.25.95
sito internet: www.anfaa.it - e-mail: segreteria@anfaa.it
Sped. in A.P., art. 2, comma 20/C, legge 662/96 - Filiale di Torino, n. 1
Direttore responsabile: Alberto Dragone
Autorizzazione del Tribunale di Torino n. 5093 del 31 dicembre 1997
Stampa: Impronta, Nichelino (To)

Redazione a cura di: Alberto Dragone, M. Grazia Floridi, Donata Micucci, Emilia Pistoia. Gli articoli non firmati sono della redazione. Chi vuole contribuire al bollettino può inviare materiali alla sede dell’ANFAA Lombardia, Corso Garibaldi 89, 20121 Milano, tel./fax 02.498.55.28, e-mail: lombardia@anfaa.it

Sommario

Editoriale	pag. 1
Progetto Neonati	» 5
Rubrica Scuola	» 12
Notizie	» 14
L’assurda e incredibile storia di E	» 17
Adozioni internazionali	» 21
Testimonianze	» 29
Notiziario dalle Sezioni	» 32
Notiziario dalla Sede Nazionale	» 34

Costituzionale, dovrà emanare una normativa rispettosa anzitutto del diritto alla segretezza garantito alle partorienti, che hanno dichiarato di non voler essere nominate e che preveda una procedura atta a **“cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato”**. Riteniamo che, così come fatto presente alle autorità giudiziarie nella nostra lettera inviata il 23 dicembre 2013, fino al momento di una approvazione di una legge in merito nessuna autorizzazione possa essere data in merito alla ricerca delle donne che si sono avvalse della facoltà di partorire in anonimato.

Tale normativa, inoltre dovrà, a nostro parere, stabilire una procedura che riconosca **SOLO alle donne** che hanno scelto l’anonimato, la facoltà di recedere dalla decisione a suo tempo assunta e di manifestare la propria disponibilità ad incontrare il proprio nato

In questa direzione va la proposta presentata dall’on. Rossomando, alla cui stesura noi abbia-

mo collaborato e attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera, che prevede quanto segue: le partorienti che hanno dichiarato al momento del parto di non voler essere nominate, possono in qualunque momento rinunciare all'anonimato, segnalando al Garante per la protezione dei dati personali la propria disponibilità ad incontrare la persona cui hanno dato la vita. L'incontro potrà avvenire solo dopo la suddetta rinuncia. L'adottato non riconosciuto alla nascita dalla donna che lo ha partorito potrà, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare richiesta al Tribunale per i minorenni del territorio in cui è nato, di poter accedere all'identità della donna che lo ha partorito: Il Tribunale dovrà quindi esaminare la richiesta che, se accolta, trasmette al Garante per la protezione dei dati personali con le proprie osservazioni affinché ne dia attuazione. Il Garante, avvalendosi dei servizi sociali degli enti locali, assume le necessarie iniziative volte all'organizzazione del loro primo incontro.

Impostazione analoga è contenuta anche nella proposta presentata dall'on. Campana ed altri.

Non riteniamo, invece, ammissibile il percorso inverso, purtroppo previsto da altre quattro proposte di legge a firma degli On Bossa, Marzano Sarro e Cesaro, fino ad ora presentate, cioè che siano i nati da queste donne ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni.

Infatti, se le richieste di accesso all'identità delle

donne che li hanno generati partissero, a loro insaputa, dai figli adottivi, le conseguenze andrebbero a determinare, e non solo a nostro parere, una grave violazione del diritto alla segretezza, diritto riaffermato nuovamente proprio da questa sentenza della Corte Costituzionale. Inevitabilmente, queste istanze sarebbero prese in esame da un numero assai elevato di persone: i giudici ed i cancellieri ai quali si rivolge l'interessato, i responsabili dei reparti maternità e gli addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell'anagrafe tributaria nazionale incaricato di rintracciare l'ultima residenza della donna, gli altri giudici e cancellieri incaricati di contattarle (è assai probabile che le donne non abitino più nelle città in cui hanno partorito). Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate (su carta intesta del Tribunale o della Procura per i minorenni o da altro ente) alle donne per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, possono molto facilmente essere aperte dai familiari delle partorienti che, avvalendosi del diritto alla segretezza del parto, hanno messo al mondo il loro nato, nella certezza che **mai** questo diritto sarebbe stato violato dalle Istituzioni che l'avevano garantito con legge. Ricercare a distanza di decenni queste donne, significherebbe un'inclusione pesantissima nella loro sfera intima e metterebbe in pericolo la serenità della vita che esse si sono costruite nel corso degli anni, con gravi ripercussioni su di loro e sui loro familiari, spesso

QUOTA ASSOCIATIVA ANFAA (50 Euro)

Le risorse economiche dell'ANFAA si basano esclusivamente sulle quote dei soci e sui contributi dei sostenitori.

Il versamento della quota, di un contributo o di una donazione permette alla nostra associazione di proseguire l'attività di promozione dei diritti dei bambini alla famiglia e di realizzare progetti di sostegno e di formazione per famiglie e insegnanti, sia per l'adozione che per l'affidamento.

AIUTARE L'ANFAA È AIUTARE IL MONDO DEI BAMBINI A DIVENTARE MIGLIORE

La quota associativa annua è di 50,00 euro e dà diritto a ricevere il bollettino dell'ANFAA nazionale. Inoltre i soci ANFAA possono usufruire a prezzo scontato dell'abbonamento alla rivista "Prospettive Assistenziali" (euro 35,00).

E' possibile fare il versamento:

- sul conto corrente postale **IBAN = IT 56 E 07601 01000 000026826107**
- tramite bonifico bancario sul cc **IBAN = IT 36 I 01030 01015 000000856021**
- direttamente alla sede nazionale o **presso le sezioni locali**

I contributi e le donazioni versate a nostro favore, se effettuati tramite il sistema bancario o postale, sono deducibili o detraibili (ad esclusione della quota annuale) in sede di dichiarazione dei redditi, secondo la normativa vigente.



ignari di quanto avvenuto. (Vedi al riguardo, l'accorato appello da noi ricevuto e pubblicato a pag. 34 di questo Bollettino, alla voce Notiziario della Sede nazionale)

Se il Parlamento dovesse approvare una procedura come quella prevista dalle proposte di legge a firma Marzano, Bossa, Sarro e Cesaro, si renderebbe responsabile di un abuso gravissimo nei confronti di decine di migliaia di donne (circa 90.000 dal 1950 fino ad oggi), che si sono finora avvalse del diritto alla segretezza del parto, avendo ricevuto dalla dallo Stato la garanzia che questo loro diritto sarebbe stato rispettato: infatti l'articolo 93, comma 2 del decreto legislativo 196/2003, ancora in vigore, prevede che le loro generalità possano essere segnalate solo **dopo cento anni** dal parto e soltanto "a chi vi abbia interesse". Le conseguenze sarebbero dolorose e spesso devastanti.

La legislazione vigente, che garantisce alla donna, anche coniugata (sentenza della Corte Costituzionale n.171 del 5 maggio 1994), il diritto di non riconoscere il proprio nato e offre la possibilità alla partoriente di usufruire di un ulteriore periodo di riflessione (non superiore ai due mesi) per decidere in merito, richiedendo al Tribunale per i minorenni la sospensione della procedura di adottabilità, tutela sia la partoriente, assicurandole un'assistenza adeguata prima, durante e dopo il parto, sia il neonato e previene gli abbandoni e gli infanticidi: **la segretezza del parto in anonimato prevista dal legislatore italiano non impedisce la conoscibilità delle notizie riguardanti l'origine dell'adottato non riconosciuto alla nascita, purché le stesse non rivelino i dati identificativi della madre»** (1).

Il non riconoscimento non è una decisione negativa, ma responsabile della partoriente nei confronti del proprio nato. Catherine Bonnet, psichiatra infantile e psicanalista, componente della Commissione per la tutela dei minori istituita da Papa Francesco contro il fenomeno della pedofilia, lo ha definito un «*geste d'amour*». In merito rimandiamo alla toccante testimonianza di Claudia Roffino pubblicata a pag. 28 di questo Bollettino. Anche noi riteniamo la decisione del non riconoscimento, debba essere rispettata e non giudicata: queste donne hanno saputo fare una scelta dolorosa e sofferta, che tutti noi dobbiamo rispettare, in primo luogo i loro nati, cui hanno permesso di venire al mondo e essere accolti da subito nella loro famiglia adottiva, così

(1) Durante la durata del segreto del parto (cento anni) la richiesta di accesso al certificato o alla cartella clinica può essere accolta relativamente ai dati sanitari relativi alla donna che ha dichiarato di non voler essere nominata.

come prescritto dalla nostra normativa sin dall'entrata in vigore della legge 431/67.

Essendo stati subito dichiarati adottabili e inseriti nelle loro famiglia infatti, i neonati non riconosciuti alla nascita non subiscono le conseguenze negative, a volte irreparabili, determinate dalle deprivazioni affettive patite da tanti altri e ben documentate nei libri "Cure materne e adozione" di Nicole Quemada e "Il paese dei Celestini" (2) di Francesco Santanera e Bianca Giudetti Serra. **Ogni anno in Italia sono almeno 400 i neonati non riconosciuti alla nascita dichiarati adottabili.** Se il legislatore dovesse stabilire che le donne che non riconoscono il loro nato possono essere rintracciate, vi è il fondato pericolo che questo diritto non venga più esercitato dalle donne che non scelgono l'aborto. La soluzione alternativa non potrebbe essere quella delle culle termiche - riproposizione delle ruote di medioevale memoria - finalizzate, nell'intenzione dei loro promotori, a contrastare "l'abbandono dei neonati nei cassonetti". Le culle non solo si sono rivelate inefficaci a realizzare questo obiettivo, ma rischiano di incentivare i parti "fai da te" effettuati in condizioni inidonee, privi della più elementare assistenza sanitaria, con gravi pericoli per la salute e la sopravvivenza stessa della donna e del neonato.

Com'è ovvio, le donne in condizione di grave disagio personale e socio-economico, non hanno alcuna possibilità di sopportare le spese che comportano i parti a domicilio effettuati con le necessarie garanzie sanitarie.

Questa sconcertante sentenza della Corte Costituzionale che nella sua stringata motivazione ha contrapposto espressamente la genitorialità "naturale", riferita alla donna che ha partorito nel segreto, alla genitorialità "giuridica" (e quindi formale) del rapporto adottivo, non solo ha mortificato profondamente i genitori adottivi, ma dimostra di aderire ad una concezione della famiglia che con il progresso della civiltà si riteneva definitivamente superata, imperniata sulla rilevanza del legame *di sangue e del DNA*. Viene così snaturata l'essenza della filiazione, la quale è invece costituita dai rapporti affettivi reciprocamente formativi che si instaurano e si consolidano tra i genitori (biologici o adottivi che siano) e i loro figli (biologici o adottivi che siano).

L'identità di una persona, si costruisce nell'ambito di un processo dinamico di interazione con la realtà, all'interno delle relazioni

(2) Interamente reperibile al link: http://www.fondazionepromozionesociale.it/fps.itmemo/libro_celestini/Ilpaesedeicelestini.pdf

affettive più significative stabilite con le figure di massimo riferimento, particolarmente nel tempo della prima infanzia. È nel quotidiano esplicitarsi di queste relazioni che si definisce la personalità di ciascuno di noi, indipendentemente dal patrimonio genetico di cui siamo portatori.

È l'ambiente familiare che educa il figlio e ne forma i lati essenziali del carattere e costituisce la base della sua personalità.

Nell'articolo *"L'adozione: diventare genitori, diventare figli"* (3), Dante Ghezzi, psicologo, psicoterapeuta e formatore del Centro TIAMA di Milano scriveva *"Chi è allora un vero genitore? Sia quello biologico che quello adottivo, se realizzano una piena accettazione del bambino e dei suoi diritti. Dicevamo che un genitore è colui che prende il bambino con sé, lo protegge, lo cura, si dedica a lui; colui che accoglie, dà calore, sta vicino, si preoccupa, trepida, consola, premia, corregge.*

Allora un bambino si sente figlio, cioè unico, amato, desiderato, colmo di valore. Allora egli sente di appartenere ad una famiglia, di essere in un porto sicuro, sente crescere in sé la fiducia verso la vita. Egli potrà quindi rispondere col proprio sentirsi accolto e amato, vivere coloro che gli danno la vita come figure genitoriali piene, rendendole autentiche e dando loro riconoscimento. Nell'adozione si supera la unilateralità della procreazione biologica che è fatto dei soli adulti e si costituisce la filiazione come fatto integrato, sorto dal concorso di due contributi.

Del resto anche nella famiglia biologica i genitori, pur con la spinta naturale ad accogliere e a crescere il loro bambino, devono fare un percorso che li porti a viverlo come figlio; percorso non sempre facile, qualche volta neppure intrapreso o conducente ad esito negativo (abbandono) o che si svolge tra tali difficoltà da non far sorgere quella vicinanza e appartenenza reciproca che costruisce il sentirsi figli accettati e il viverli come genitori pieni.

L'adozione dei bambini altrui perché diventino figli di chi li accoglie è un valore riconosciuto nel codice di Hammurabi da quattromila anni, è sancita come atto emancipatorio dal diritto romano e citata da Fedro e da San Giovanni Crisostomo come innesto che garantisce l'inserimento e rispetta la specificità di chi è accolto. Essa è un atto di cultura, di consapevolezza, che implica una scelta iniziale e che si realizza quindi in un percorso che fa essere pienamente figli e genito-

ri gli attori di questo incontro e di questo cammino, rendendola non seconda alla filiazione biologica (...). Se il legame di sangue fosse un aspetto della natura umana e non un prodotto culturale, non si potrebbero – in linea di principio – giustificare l'adozione e le tante forme di relazione caratterizzate dall'assunzione di una funzione educativa e di cura che si strutturano al di là della biologia, né esisterebbero forme di società in cui l'educazione della prole non è affidata ai genitori biologici".

Purtroppo viviamo infatti in una società che, come dimostra questa sentenza della Corte Costituzionale, risente ancora della negativa influenza della "cultura del sangue" (e del "DNA") imperniata sulla rilevanza del legame di sangue, snaturando così l'essenza della filiazione.:

Questa cultura ha pesanti conseguenze sui figli adottivi, che sono visti dagli altri, e conseguentemente, indotti a considerarsi non come figli a tutti gli effetti dei genitori adottivi, ma come figli, in primo luogo, di chi li ha messi al mondo.

È evidente che, come voi ben sapete, questi pregiudizi vanno a incidere in misura rilevante sulla formazione dell'identità, sulla senso di sicurezza, e sull'autostima dei figli adottivi (e degli stessi genitori adottivi) e possono condurre a un incremento, anche notevole, del numero di coloro che si illudono di poter trovare la risposta ai loro interrogativi, ai loro dubbi e ai loro problemi essenziali, nel ritrovare chi li ho messi al mondo. Non vogliamo negare la complessità, la delicatezza e l'estrema variegabilità delle diverse situazioni e anche della sofferenza che accompagna chi è ancora alla ricerca della propria identità, di chi sente forte l'esigenza di ricomporre "i pezzi" della propria storia e di poter dare risposta ai loro tanti "perché?". In ogni caso la ricerca dei propri genitori biologici rischia, non solo di non dare alcuna risposta agli interrogativi di coloro che sono stati adottati, ma di porli di fronte a situazioni, anche molto gravi, che possono condizionare pesantemente la loro vita futura.

Riteniamo che non si possa mettere sullo stesso piano il diritto della donna che si è avvalsa del parto in anonimato e la richiesta dell'adottato di accedere alla sua identità: lo stesso art.28 della legge 184 non riconosce un diritto in capo ai figli adottivi riconosciuti alla nascita, ma una facoltà che può essere loro riconosciuta o meno dal Tribunale dopo l'espletamento di una procedura precisa.

L'unico vero diritto di un bambino in situazione di adottabilità e, a maggior ragione, dei neonati non riconosciuti alla nascita, è quello di essere al più presto dichiarati adottabili e inseriti in una famiglia adottiva.

(3) *Prospettive Assistenziali*, n. 130, 2000.

Progetto Neonati

IL PROGETTO NEONATI DELLA CITTÀ DI TORINO

Storia e prospettive dell'affidamento di bambini piccolissimi
Torino - 20 marzo 2014

Si è svolto il 20 marzo u.s. il seminario "Il progetto neonati della città di Torino: storia e prospettive dell'affidamento di bambini piccolissimi", a conclusione di un percorso di ricerca finanziato dalla Provincia di Torino e iniziato nel 2011 a cui hanno partecipato rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria minorile, operatori (assistenti sociali, psicologi) e associazioni. La ricerca è stata gestita dalla SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente) ed è stata condotta per gli aspetti metodologici dalla Professoressa Norma de Piccoli dell'Università di Torino: l'efficacia del progetto è stata valutata attraverso interviste agli operatori coinvolti e questionari inviati alle famiglie affidatarie che hanno accolto un minore del progetto neonati.

Nel corso del seminario conclusivo, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone tra operatori provenienti da tutto il territorio nazionale, Giudici, Avvocati, rappresentanti di associazioni e famiglie affidatarie, sono stati riportati gli esiti della ricerca che hanno messo in luce punti di forza e criticità del progetto.

Pubblichiamo il contributo "Considerazioni e questioni aperte, a partire dai dati della ricerca" di Enzo Genco, Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di Torino, che ripercorre le tappe storiche del progetto e riprende gli aspetti salienti emersi dalla ricerca, ponendo anche interessanti interrogativi rispetto ai possibili futuri sviluppi del progetto.

A seguire riportiamo la relazione presentata a questo seminario, redatta a cura dei rappresentanti delle Associazioni facenti parte del Tavolo Comunale sull'affido che hanno preso parte attivamente all'intero percorso di ricerca.

Per ulteriori approfondimenti sulla ricerca e sul progetto neonati del Comune di Torino vi invitiamo a consultare il nostro sito al link:

<http://www.anfaa.it/blog/2014/04/08/seminario-conclusivo-del-percorso-di-ricerca-sul-progetto-neonati-della-citta-di-torino/>

La Città di Torino, fin dalla delibera istitutiva dell'affidamento familiare residenziale del 1976, ha maturato nel corso degli anni una lunga esperienza in materia di affidamento familiare.

L'affidamento dei bambini piccolissimi (0-24 mesi), il cosiddetto "Progetto Neonati", viene deliberato dalla Giunta Comunale nel 1995 quale alternativa all'inserimento nelle comunità di Pronta Accoglienza per minori 0-5 anni che in quegli anni contavano in città 6 strutture di cui 4 pubbliche (tre gestite dalla Provincia di Torino più una dalla Città) e due del privato-sociale.

Tuttavia, l'affidamento dei bambini piccoli prende slancio e vitalità dal 2001 con l'adesione/convergenza al Progetto, tramite un accordo operativo condiviso, da parte della magistratura minorile, delle AASSLL cittadine (convenzione Comune/ASL) e di diverse Associazioni operanti nel settore minorile insieme ad una nuova e più funzionale organizzazione che vede la messa a disposizione del progetto di un'equipe educativa di Luogo Neutro per l'osservazione/sostegno delle capacità genitoriali, composta da educatori con esperienza nella gestione di neonati e nel rapporto con le famiglie d'origine.

Negli anni successivi, in sintonia con la normativa nazionale, si registra un sempre maggiore utilizzo dell'affidamento per i bambini piccoli della fascia di età 0-5 anni, tanto da determinare una graduale e significativa diminuzione delle accoglienze in comunità con la conseguente riduzione delle strutture fino alla chiusura, nel 2012, delle ultime due comunità del privato-sociale. La recente DGR 25/2012 ("Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004") ha sancito tale impostazione non prevedendo più le comunità per i piccoli.

Tutto ciò in conformità a quanto auspicato dalla raccomandazione 110.2, contenuta nelle "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" pubblicata nel 2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che recita: "Assumere come politiche prioritarie per gli interventi di accoglienza quelle della promozione e sostegno delle diverse forme di affidamento familiare. Per la fascia 0-5 anni gli interventi di affidamento rappresenteranno progressivamente la risposta elettiva alla necessità di allontanamento. Devono, quindi, diminuire gradualmente e, ove possibile, scomparire gli inserimenti in struttura di bambini di tale fascia di età".

A distanza di 18 anni dall'incipit del progetto, nel 2013 gli attori istituzionali e le Associazioni delle famiglie affidatarie, che all'epoca avevano contri-

buito alla nascita del progetto stesso, hanno valutato l'opportunità di realizzare una ricerca per rilevare lo stato dell'arte, i punti di forza e le criticità endogene ed esogene del progetto nonché le prospettive evolutive.

I dati della ricerca confermano che dal 2001 al 2013 circa 180 bambini hanno beneficiato dell'inserimento in famiglia affidataria fin dal loro primo allontanamento.

Dalla ricerca emergono aspetti di forza e alcune criticità, di seguito riportate, su cui riflettere insieme.

Aspetti positivi del Progetto Neonati

- è funzionale per il bambino perché gli garantisce cura e continuità affettiva e relazionale grazie alla presenza di adulti significativi che sono i suoi punti di riferimento certi;
- consente di evitare o ridurre i tempi di ospedalizzazione del bambino;
- definisce obiettivi e tempi che talvolta si prolungano per ragioni di complessità della situazione familiare e delle procedure giudiziali;
- si basa su un lavoro di rete caratterizzato da una buona funzionalità e coordinamento tra servizi (caratteristica che potrebbe essere estesa a tutti gli affidi);
- consente un ridotto turn-over degli operatori che curano gli incontri in Luoghi Neutri;
- rappresenta una valida alternativa a forme di istituzionalizzazione disfunzionali per lo sviluppo del bambino;
- si basa su una buona selezione delle famiglie affidatarie;
- cura la buona preparazione della famiglia affidataria;
- prevede una buona preparazione dei bambini nel passaggio ad altra famiglia;
- prevede e consente cura e sostegni per la famiglia affidataria.

Rispetto ad alcuni nodi critici che sono stati rilevati, la ricerca evidenzia

- la necessità di un lavoro maggiormente congiunto tra le diverse figure professionali: un lavoro di rete consolidato ed efficace "che permane nel tempo", che non si basi solo sulla disponibilità personale degli operatori o del servizio ma su procedure condivise e consolidate, assicurate da un "segretariato" di rete con il coinvolgimento di un gruppo di operatori sociali e sanitari dedicati;
- l'esigenza di miglioramenti organizzativi quale la costituzione di équipe stabili;

- la necessità di aumentare gli incontri della rete dei servizi che consenta di ottimizzare i tempi e di consolidare una più efficace collaborazione;
- la necessità di una maggiore formazione degli operatori per migliorare gli scambi interprofessionali e le condivisioni;
- l'esigenza di una maggiore centralizzazione del coordinamento dell'iter procedurale che superi la frammentazione dei ruoli e delle conseguenti decisioni;
- l'opportunità di designare un operatore dedicato all'ascolto e al sostegno degli affidatari;
- la necessità per gli operatori di condividere i modelli di genitorialità;
- l'opportunità di individuare strategie comuni per la riduzione dei tempi delle procedure;
- l'esigenza di una ancora più accurata selezione delle famiglie affidatarie;
- la necessità di potenziare gli interventi di prevenzione dell'allontanamento con i sostegni alle famiglie d'origine;
- l'opportunità di una valutazione per l'eventuale istituzione di un centro diurno in cui i genitori possano sperimentare/potenziare le capacità genitoriali;
- la necessità di una valutazione per l'eventuale istituzione di strutture di accoglienza per coppie di genitori.

Dall'analisi delle diverse situazioni oggetto del Progetto Neonati emerge l'utilizzo ricorrente della CTU sovente dopo molti mesi dall'avvio dell'affidamento dei bambini con conseguente prolungamento dei tempi dell'intervento: da più parti si chiede se non sia opportuno prevedere l'intervento di tale consulenza a ridosso dell'avvio del Progetto Neonati.

La sintesi riferita relativa al Progetto Neonati, ritenuto una buona prassi, riguarda un intervento che si inserisce in un sistema integrato di servizi a favore dei minori e delle loro famiglie.

La Città, infatti, oltre ad avere operato per una più diffusa cultura dell'affidamento attraverso una campagna permanente di sensibilizzazione, ha rivisitato le proprie politiche socio assistenziali per potenziare i sostegni ai minori e ai loro nuclei a rischio al fine di evitare l'allontanamento e di consentire al minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia (legge 184/83 così come modificata dalla 149/2001 "Diritto del minore ad una famiglia").

Nel dicembre 2008 sono stati pertanto deliberati i **criteri per l'appropriatezza** di inserimenti e permanenze nelle strutture residenziali per minori individuando nuove tipologie di sostegni territoriali e domiciliari "tempestivi, mirati, temporanei

ed intensi” per non dover ricorrere ad accoglienze in strutture residenziali altrimenti inevitabili, permettere le dimissioni dalle comunità (rientro nel nucleo di origine, presso parenti entro il quarto grado, oppure affidamenti) e sostenere gli affidi onde evitare l'interruzione degli stessi determinata da situazioni particolarmente difficili.

Tali sostegni, complementari e/o integrativi a quelli territoriali professionali con valenza educativa già disponibili (*educativa territoriale, educativa riabilitativa, centri diurni educativi ed aggregativi, affidamenti diurni, Provaci ancora Sam, Accompagnamento Solidale, tirocini formativi*), consistono in interventi anche **domiciliari** orientati alla relazione educativa e al rapporto del minore con la sua famiglia e alla sua crescita. Tali aiuti sono finalizzati a supportare il nucleo nella gestione di situazioni e momenti difficili, per l'accompagnamento del minore alle abilità sociali e per facilitare l'accesso alle risorse educative/aggregative/ludiche del territorio, nonché a percorsi scolastici e professionali/lavorativi per avviare processi di autonomia ed durante lo svolgimento delle occupazioni quotidiane insieme al minore.

L'istituzione di tali sostegni domiciliari, sensibilmente cresciuti negli anni (72 progetti nel 2009, 99 nel 2010, 113 nel 2011, 140 nel 2012, 185 nel 2013 per un totale di 242 minori), ha permesso di contenere il ricorso all'allontanamento ed ha agevolato la partecipazione della Città alla sperimentazione del **progetto PIPPI** (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) proposto e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e guidato dall'Università di Padova, la cui idea di base prevede che nei percorsi di tutela si debba supportare il bambino, implementare le competenze genitoriali e valorizzare il sistema familiare. In tal modo si può garantire alle famiglie “trascuranti” che aderiscono al progetto, un sostegno intensivo per un periodo di tempo definito (18 mesi), al fine di superare o attenuare quelle criticità che diversamente potrebbero determinare l'allontanamento del minore (sono escluse le situazioni di abuso o maltrattamenti). Come riportato, infatti, nelle citate “Linee guida”, la raccomandazione 113.1 recita: “Riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e del nucleo familiare del bambino in affidamento familiare per la separazione dal proprio figlio e per aver dovuto rivolgersi ed appoggiarsi a terzi (volontariamente o giudizialmente)”.

Il progetto PIPPI è un programma, impegnativo sia per le famiglie sia per i servizi sociali e sanitari che insieme partecipano alla costruzione del progetto di aiuto, che coinvolge nella definizione

anche gli insegnanti e tutti gli altri operatori interessati alla situazione (medici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, psicologi, psichiatri e infermieri dei servizi di Salute mentale, ...): l'intervento prevede un insieme di sostegni domiciliari, la presenza di una famiglia di appoggio solidale (affidamento diurno e affido “da famiglia a famiglia”) e momenti di incontro di gruppo con i genitori (e gruppi di bambini) che si scambiano esperienze, dubbi e speranze alla presenza di due facilitatori.

Queste tipologie di interventi, insieme ad una nuova modalità di approccio degli operatori sociali e sanitari, che contempla il **coinvolgimento attivo** delle famiglie d'origine e l'utilizzo di strumenti concreti (carte, disegni, storie...) per comprendersi e definire insieme gli obiettivi da raggiungere (cfr metodo “PIPPI”), dovrebbero potenziare ulteriormente i sostegni alle capacità genitoriali delle famiglie al fine di ridurre il numero dei minori allontanati.

Nel 2013 è stata registrata una flessione degli affidi di neonati: da una prima analisi è stato verificato che per quattro situazioni, per le quali in passato si sarebbe ricorso al Progetto neonati, l'Autorità giudiziaria, tramite provvedimenti di MDDA, ha prescritto la nomina del tutore, il rientro dall'ospedale presso le rispettive abitazioni, l'incarico ai servizi sociali e sanitari per seguire la situazione con immediato e massiccio monitoraggio tramite interventi domiciliari educativi intensivi (anche quotidiani) per la tutela dei minori, per il sostegno ai nuclei e per l'osservazione delle competenze genitoriali.

Si è altresì rilevato che diversi altri provvedimenti prescrivono l'inserimento del nucleo madre/bambino in comunità o in alternativa, qualora la madre non fosse disponibile per l'ingresso in struttura, l'affidamento del bambino direttamente a famiglie aventi i requisiti per l'eventuale adozione. Per una di queste situazioni, a seguito del rifiuto della madre all'inserimento in comunità, il minore è stato affidato ad una coppia idonea alla sua eventuale adozione.

Alla luce dei risultati emersi da questa ricerca, gli attori istituzionali e non coinvolti in questo Progetto ritengono che lo strumento del Progetto neonati sia ancora appropriato e rispondente alle attuali esigenze?

Quali integrazioni e/o trasformazioni potrebbero essere previste/proposte?

La questione dei “tempi”: come conciliare le esigenze dei bambini piccolissimi e le esigenze pro-

cessuali del “giusto processo”? E’ possibile prevedere dei canali preferenziali?

La risorsa della “famiglia accogliente” cambia e in tal caso “come” si modifica o può modificarsi l’operato del giudice, dell’operatore socio-sanitario, ecc.?

Quali accorgimenti, quali ricadute per esempio sulle modalità di comunicazione?

Si sta disegnando un diverso sistema di Welfare, che sollecita i cittadini a farsi carico volontariamente, in modo solidale, dei problemi comuni e in particolare dei piccoli cittadini in difficoltà di oggi che saranno gli adulti di domani: solo se tutti gli attori istituzionali avranno cura di questo capitale sociale (le famiglie affidatarie, bene prezioso) si potrà immaginare di diffondere la cultura della solidarietà e dell’accoglienza.

Tale approccio mette in evidenza l’importanza di considerare la famiglia affidataria “parte attiva del progetto” così come previsto dalle “Linee di indirizzo” nazionali in materia di affidamenti:

Raccomandazione 114.1: “Assicurare alla famiglia affidataria di essere “partner” del sistema dei servizi” garantendo la partecipazione attiva alla definizione e alla costruzione del progetto di affidamento e “riconoscendo il valore sociale, civile e politico dell’impegno di solidarietà delle famiglie affidatarie e le specifiche competenze educativo/relazionali, migliorabili, ma non surrogabili professionalmente, da sostenere e valorizzare” (Raccomandazione 114.2).

Il ricorso all’affidamento dei neonati, come sistema elettivo di accoglienza e cura degli stessi, a seguito di allontanamento, ha generato significativi cambiamenti come ad esempio la sempre maggiore diffusione dell’affidamento per i minori di tutte le fasce di età come modalità principale di accoglienza ed ha consentito, nel tempo, di superare le comunità per minori 0/5 anni.

A fronte di questi cambiamenti, conseguenti all’adozione di nuove o di potenziate tipologie di intervento, ci si domanda quali evoluzioni e quali prospettive e/o trasformazioni future ci si potrà aspettare, soprattutto per i bambini di questa fascia di età, grazie ai nuovi interventi messi in campo dalla Città a tutela dei minori e a sostegno delle famiglie e delle loro competenze genitoriali. Quali ulteriori suggerimenti si dovrebbero considerare per attivare tipologie di sostegni più incisivi finalizzati a rafforzare i fattori protettivi e relazionali delle famiglie?

Enzo Genco

Relazione dei Rappresentanti le Associazioni facenti parti del Tavolo comunale sull’affido

Premessa

Le Associazioni e i gruppi del Tavolo comunale sull’affidamento hanno partecipato, attraverso i loro rappresentanti, alla ricerca che oggi viene presentata ed a un focus group specifico che è stato loro riservato.

Noi abbiamo fortemente promosso e sostenuto l’affidamento dei piccolissimi, attraverso un impegno coordinato fin dal 2000, quando abbiamo avviato un confronto con il Comune di Torino e il Tribunale per i Minorenni, dando la nostra disponibilità a concordare insieme le condizioni per la loro realizzazione. La sperimentazione di questo progetto è stata approvata in una specifica riunione, tenutasi l’11 novembre 2001, in cui erano presenti le Autorità giudiziarie minorili (i Presidenti della Sezione per i minorenni della Corte di appello e del Tribunale per i minorenni, nonché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni). Le organizzazioni che hanno sottoscritto il progetto sono: Associazione Accomazzi, Associazione Gruppi Volontari per l’affidamento e l’adozione, Anfaa, Associazione Papa Giovanni XXIII, Odissea 33, Ufficio famiglia della Diocesi di Torino ed i gruppi di auto mutuo aiuto degli affidatari Rubino e Biancospino.

Nel corso degli anni abbiamo monitorato l’attuazione di questo Progetto, presentando considerazioni e proposte anche ai referenti istituzionali del Comune di Torino che alle AAGG. Dal confronto è nato il gruppo di lavoro istituito dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Piemonte, allo scopo di approfondire la tematica della salvaguardia della continuità del legame e della continuità affettiva nella storia del bambino affidato dichiarato adottabile che necessitava di essere sostanzialmente sia sul piano procedurale che su quello operativo. Si è così giunti all’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 27-4956 “L. 4 maggio 1983 n. 184 e L.R. 1/2004. Indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari sulla fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva”.

Segnaliamo anche

✓ l’importante circolare emanata dal Tribunale per i Minorenni nel 2007, che conserva tutta la sua validità ed è stata anzi rafforzata da quella emanata nel 2013;

✓ il documento “La tutela della continuità degli affetti per i minori in affido” elaborato dal Tavolo Nazionale Affidato (www.tavolonazionaleaffido.it).

Valutazioni sul Progetto

Le Associazioni danno una valutazione complessivamente positiva sugli affidamenti dei piccolissimi, che hanno dato concrete risposte alle esigenze affettive dei piccoli allontanati dalle loro famiglie, in alternativa al loro inserimento in comunità.

Condividiamo anche buona parte delle valutazioni emerse dalla Ricerca effettuata da SFEP e Comune di Torino.

Ci soffermiamo su alcuni punti:

• Quali bimbi affidare

I bimbi cui prioritariamente il progetto dovrebbe continuare a rivolgersi sono:

✓ bambini segnalati dai servizi socio-assistenziali o dai servizi sanitari (ospedali, Sert, psichiatria adulti, ecc.) al Tribunale per i Minorenni, rispetto ai quali quest'ultimo abbia disposto accertamenti ulteriori sul rapporto dei piccoli con i genitori;

✓ bambini rispetto ai quali si sia interrotto il progetto di inserimento con i/il genitore/i in comunità;

✓ bambini per i quali si evidenzia la necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari o attendere un certo periodo di tempo per giungere ad una definizione precisa del loro stato di salute o della loro disabilità;

✓ neonati non riconosciuti alla nascita, dimessi dall'ospedale, per i pochi giorni necessari a preparare il loro passaggio nella famiglia adottiva.

Riteniamo invece opportuno l'inserimento diretto del bambino in famiglia con i requisiti per l'adozione e l'attivazione di un affidamento a rischio giuridico, laddove ne sussistano i presupposti, senza il passaggio in affidamento familiare (come previsto dal protocollo del 1983).

• Come prevenire ed intervenire nei confronti del nucleo familiare dei bimbi

Concordiamo sulla necessità:

✓ di potenziare gli interventi nei confronti dei nuclei d'origine diretti alla prevenzione dell'allontanamento, che però devono basarsi su una diagnosi e su una prognosi realistica della situazione, realizzate attraverso una stretta collaborazione fra i Servizi socio assistenziali e quelli sanitari coinvolti NPI, SERT, Psichiatria adulti (sovente ancora latitanti, anche ai Tavoli in cui si dibattono queste tematiche);

✓ di definire nel progetto specifico di affidamento non solo le modalità di incontro del piccolo con i genitori (v. punto sui luoghi neutri), ma anche gli interventi da attivare nei confronti del nucleo familiare durante l'affidamento da parte dei servizi coinvolti (tutti, non solo i servizi sociali) ed il relativo monitoraggio.

Segnaliamo che abbiamo forti perplessità sulla

creazione di centri diurni, in cui la mamma ed il papà del piccolo "possano sperimentare /potenziare le loro capacità genitoriali" come proposto da alcuni intervistati nel corso della ricerca. Non solo sarebbero difficilmente realizzabili e praticabili (i genitori non lavorano?), ma rappresenterebbero comunque un contesto "falsato" per valutare, sostenere e potenziare le loro competenze genitoriali.

Si dovrebbe invece incrementare, durante l'affidamento, l'intervento presso la famiglia d'origine degli operatori dei Servizi che l'hanno in carico e che monitorino come il/i genitore/i si prende cura del proprio figlio nella vita quotidiana (pappa, addormentamento, bagnetto, gioco, pulizia della abitazione, ecc).

Tutto questo, a condizione che sia stata preventivamente valutata la fattibilità e che il piccolo non sia esposto a rischi (mettere in sicurezza il bambino: NO a bambini "terapeutici" per il recupero dei genitori).

• Quali affidatari per i bimbi

Concordiamo sui requisiti degli affidatari emersi dalle interviste e sottolineiamo in particolare la necessità che abbiano esperienze positive pregresse di affidamento, preferendo le famiglie con figli, già in età scolare, in grado di condividere la scelta di accoglienza dei genitori, contribuendo alla realizzazione del progetto; le famiglie con esperienze pregresse si sanno anche meglio "destreggiare" con i diversi interlocutori: assistenti sociali, psicologi, educatori, giudici...) (1). Va valutata caso per caso l'opportunità di inserire un neonato in un nucleo familiare con altri minori da poco affidati o adottati, anche per le risonanze negative che possono avere su questi ultimi la convivenza e la successiva separazione; fortissime perplessità suscitano anche gli affidamenti a coppie senza figli e a famiglie alla loro prima esperienza di accoglienza.

Riteniamo necessaria la partecipazione degli affidatari al gruppo di sostegno (2), prevedendo

(1) Ricordiamo che il Protocollo prevede: «Si ritiene che i possibili affidatari debbano essere individuati attraverso iniziative mirate fra famiglie che già hanno vissuto esperienze di affidamento e che abbiano una visione chiara e consapevole dell'impegno loro richiesto e della temporaneità dell'affidamento. A questi volontari va riconosciuto un ruolo importante nel progetto in modo tale che essi possano diventare interlocutori degli operatori e degli stessi giudici nella gestione dell'affidamento. Anche in base alle esperienze finora realizzate, la scelta dovrebbe essere orientata verso famiglie con figli già adolescenti o adulti; ci sono forti perplessità su quelle con bimbi piccoli o piccolissimi, che difficilmente potrebbero comprendere e "reggere" l'avvicendamento dei neonati affidati».

(2) Il Protocollo prevede: «Per quanto riguarda il mantenimento ed il sostegno del pool di affidatari, il gruppo è considerato indispensabile al fine di giungere ad una cultura tematica condivisa fra le famiglie coinvolte e realizzare una dimensione di appartenenza, che può sostenere nei momenti critici, come ad esempio quello del distacco

momenti di incontro periodici di tutti gli affidatari (anche quelli che hanno concluso il loro affidamento) per un monitoraggio delle esperienze. Condividiamo la necessità di un adeguato “intervallo” fra un affidamento ed un altro, per dare a tutti i componenti della famiglia il tempo necessario per rielaborare l’esperienza vissuta e prepararsi eventualmente ad un’altra accoglienza.

• Riservatezza, ascolto degli affidatari

Sottolineiamo la richiesta che tutti gli affidatari, quando sottoscrivono il documento *“Impegno degli affidatari”*, firmino anche una specifica dichiarazione in cui si impegnano a non divulgare informazioni relative al minore affidato e alla sua famiglia d’origine nonché l’identità della famiglia in cui il minore potrebbe essere inserito dopo l’affidamento (affidamento familiare, a rischio giuridico o preadottivo). All’impegno dovrebbe essere anche allegato il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria con il calendario degli incontri del piccolo con la famiglia d’origine, periodicamente aggiornato (sede, orari, ecc., terapie, assistente sociale ed educatori di riferimento) che gli affidatari si impegnano a seguire.

Concordiamo sull’importanza che gli affidatari documentino lo sviluppo psico-fisico del piccolo affidato attraverso diario, fotografie, ecc.. Tutto questo sarà poi trasmesso dagli stessi alla famiglia di origine (genitori o parenti) o agli affidatari a rischio giuridico in cui il minore verrà inserito a conclusione del progetto.

Sottolineiamo la necessità dell’ascolto, non rituale o tardivo degli affidatari, da parte del giudice, come previsto dall’art. 5 della legge n. 184/1983 ed in particolare:

✓ prima che il Tribunale per i Minorenni assuma provvedimenti sul futuro del piccolo loro affidato;

✓ prima che il Tribunale per i Minorenni provveda all’abbinamento del minore con la famiglia a rischio giuridico di adozione, affinché essi presentino, in uno specifico incontro, insieme agli operatori dei Servizi, la situazione del piccolo, correlandola della relativa documentazione, come previsto dalla DGR 27/2012: *“la preparazione di un diario, di un album fotografico ecc. che ripercorrono le fasi della vita del bambino presso la fam. affidataria, possono essere strumenti facilitatori*

dal neonato. In particolare si pensa ad un accompagnamento per il gruppo delle famiglie individuate che conterà sulla conduzione di due operatori preparati ogni 15-20 giorni, in orario adeguato alle esigenze lavorative degli affidatari. È possibile ipotizzare una serie di facilitazioni che consentano la reale e costante partecipazione degli interessati, come ad esempio coperture per i bambini durante lo svolgersi degli incontri. È opportuno prevedere che tale accompagnamento abbia una durata minima di circa sei mesi, durante i quali verrà monitorato per giungere ad ulteriori sviluppi quali ad esempio l’evoluzione in gruppo di auto-mutuo-aiuto».

nella ricomposizione e narrazione della sua storia, e rappresentare un patrimonio che lo accompagnerà nella costruzione di nuovi legami”.

Ribadiamo che gli affidatari sono in grado di mantenere la necessaria riservatezza sull’identità degli affidatari a rischio giuridico con cui interagiscono nelle delicate fasi della reciproca conoscenza, del passaggio del piccolo e dei rapporti successivi all’inserimento: essi non possono essere considerati da operatori e giudici minorili prima una risorsa e poi un pericolo potenziale da cui proteggere gli affidatari a rischio giuridico.

Abbiamo esperienze molto significative sulla fattibilità di quanto affermiamo.

Sarebbe altresì necessario che il Tribunale per i Minorenni disponesse le modalità di mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia affidataria (non ci sono solo adulti, ma anche i figli degli affidatari) sia quando rientra a casa dai genitori oppure viene affidato a parenti (nonni o zii) sia quando viene affidato a rischio giuridico di adozione, come peraltro previsto dalla Circolare del TM del 2013.

• Considerazione sul passaggio agli affidatari a rischio giuridico

Riteniamo che sia necessario un ulteriore impegno per vincere le resistenze e le perplessità che ancora si incontrano da parte di alcuni operatori, soprattutto delle équipes adozioni, e di alcuni magistrati in merito. Va anche segnalata la scarsa preparazione di una parte degli aspiranti genitori adottivi sul significato del “rischio” stesso (si parla ancora, anche da parte di alcuni operatori, di adozioni a rischio giuridico...) e sull’importanza della preparazione e di un buon accompagnamento del bambino nella nuova famiglia e della conservazione dei ricordi della sua, anche se breve, vita familiare precedente ...

È inoltre importante ricordare che per il bambino, il collocamento a rischio giuridico rappresenta ancora una situazione precaria, potenzialmente non definitiva.

• I tempi delle procedure

Rileviamo che sovente i tempi sono ulteriormente dilatati dal ricorso alle Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU), che richiedono diversi mesi per la loro realizzazione; ci chiediamo se queste non potrebbero essere sostituite da una richiesta di approfondimento ai Servizi del territorio, riducendo così in modo significativo tempi e costi.

Ribadiamo, inoltre, la necessità che siano “velocizzate” il più possibile le procedure dirette alla valutazione delle capacità genitoriali ai fini dell’acertamento dello stato di adottabilità (si può fare ancora molto al riguardo, sia da parte dei giudici che da parte degli operatori dei Servizi coinvolti) e che venga anche *“valutata, caso per caso, l’op-*

portunità che i bambini del progetto neonati rimangono nel nucleo affidatario fino all'affidamento preadottivo, cioè fino alla definizione del suo stato di adottabilità, per evitargli eventuali altri "passaggi" familiari", come a suo tempo proposto dalle associazioni del Tavolo affidi del Comune di Torino.

• L'accompagnamento degli affidatari da parte delle associazioni

La DGR 27/2012 stabilisce che "gli affidatari hanno la facoltà di farsi accompagnare da un'Associazione da loro indicata come previsto dalla Legge 184/1983 e smi, nel percorso del passaggio dall'affidamento all'adozione". La Delibera riconosce la duplice funzione delle Associazioni:

- ✓ di accompagnamento e supporto solidale della famiglia affidataria;
- ✓ di stimolo alle istituzioni nello sviluppo di impianti progettuali e normativi capaci di fornire risposte adeguate a bisogni emergenti e nei casi di inadempienza nell'assolvimento dei compiti di tutela di bambini e famiglie in difficoltà.

• Gli incontri in luogo neutro

Nel 2008 le Associazioni aderenti al Tavolo Affido del Comune di Torino hanno redatto un documento che conteneva alcune considerazioni sul luogo neutro. Ne riportiamo alcune che riteniamo tutt'oggi valide:

✓ una completa valutazione da parte degli educatori e degli psicologi degli effetti dell'esperienza del luogo neutro sul bambino, può essere favorita da un dialogo costruttivo e costante con la famiglia affidataria, la quale può riferire i problemi che il bambino evidenzia prima e dopo le visite. Il confronto consente inoltre di integrare gli elementi di professionalità che il servizio deve assicurare, con la quotidianità che la famiglia affidataria raccoglie a stretto contatto col bambino;

✓ nei casi in cui, dopo un certo periodo di osservazione, si prospetti un rientro in famiglia, ci si chiede perché il luogo neutro debba rimanere tale e non si passi ad effettuare gli incontri presso l'abitazione della famiglia d'origine, permettendo di sperimentare il rapporto affettivo in una situazione di maggiore normalità e serenità della famiglia stessa;

✓ rispetto alla durata ed alle modalità delle visite, bisognerebbe evitare una eccessiva rigidità delle procedure, con l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio profondo del bimbo. I tempi di permanenza del bambino in luogo neutro sono troppo lunghi rispetto al tempo dell'incontro effettivo: arrivare mezz'ora prima e fermarsi mezz'ora dopo stanca il neonato e non dà ulteriori garanzie di privacy.

✓ il luogo neutro non può andare avanti indefinitamente, ma deve darsi i tempi commisurati all'obiettivo che deve perseguire in relazione al progetto. Nel luogo neutro si tende a utilizzare la

stessa procedura per situazioni estremamente diverse e questo penalizza, oltre che il bambino, anche la famiglia di origine.

Non bisogna dimenticare che il luogo neutro induce comportamenti "artificiali":

- ✓ mamma e/o papà non giocherà con te solo un'ora alla settimana;
- ✓ mamma e/o papà non ti imbroccherà con la pappa preparata da altri;
- ✓ mamma e/o papà forse deve attraversare tutta la città per raggiungere il luogo neutro e pensa che grazie a questo suo sacrificio il giudice non le "toglierà" più il bambino;

Ognuno di noi, sapendo di essere osservato e valutato, cerca più di apparire che di essere.

Per i motivi suddetti bisogna riconsiderare costantemente quale sia il luogo più congeniale alle esigenze del bimbo. Non appena la situazione che gli sta attorno lo consenta, va verificata la possibilità di effettuare i suddetti incontri in casa dei genitori e/o degli stessi affidatari secondo le situazioni.

• Altre considerazioni

✓ dalla ricerca non emerge un dato importante: ci sono alcuni bimbi che, a seguito di una valutazione della loro particolare situazione familiare e personale, non rientrano nella famiglia d'origine, anche allargata, né vengono collocati in affidamento a rischio giuridico di adozione, ma restano affidati alla famiglia che li ha accolti perché, pur essendoci un legame significativo con i loro congiunti, non ci sono le condizioni per il loro rientro;

✓ si sono verificate anche situazioni di minori gravemente handicappati dichiarati adottabili per i quali non è stata trovata una famiglia e che sono stati adottati dagli affidatari stessi (3);

• Proposte di ricerche future

✓ approfondire lo stato attuale di benessere dei numerosi bambini che sono stati in affidamento eterofamiliare da neonati;

✓ conoscere le valutazioni e il punto di vista delle famiglie adottive che hanno accolto bambini provenienti dal progetto neonati. Le famiglie adottive aderenti alle Associazioni scriventi riferiscono che la loro esperienza in tal senso è certamente positiva (come emerso anche dalla ricerca).

A cura di

Frida Tonizzo, ANFAA

Alessia Ponchia, ANFAA

Alessia Rossato, Associazione Papa Giovanni XXIII

Giuseppina Ganio Mego, Uffici Caritas e Famiglia Diocesi di Torino e Gruppi Volontari per l'affidamento e l'adozione

(3) Sull'affidamento e l'adozione dei minori disabili rinviamo alle considerazioni e proposte contenute nel documento del Tavolo nazionale affidi, disponibili sul sito www.tavolonazionaleaffidi.it

Negli ultimi mesi si sono succeduti nelle varie località molti seminari in riferimento alle tematiche dei BES. Avremo modo di riferire ciò che è emerso dagli incontri ai quali abbiamo partecipato come ANFAA.

Intanto presentiamo le considerazioni legate all'esperienza diretta sul tema da parte di Emanuela.



“Sono mamma di una bambina di 12 anni con sostegno e a seguito della partecipazione al convegno “BES e dintorni” ho pensato di raccontare la mia esperienza.

In tutto il periodo delle scuole elementari io non ho mai visto il PEI (Piano Educativo Individualizzato) di mia figlia, ma sapevo esattamente quali strategie e strumenti venivano applicati per lei, non c'era bisogno di un foglio, c'era una continua collaborazione tra insegnanti, famiglia e nel nostro caso anche con la volontaria che segue Julia nei compiti. Quando necessario l'insegnante di sostegno organizzava degli incontri con me e la volontaria per darci indicazioni su come svolgere i compiti a casa. Questa sì che era vera collaborazione.

Ora alle medie, ho visto, letto e sottoscritto il PEI di mia figlia, ma mi sento più scollegata dalla scuola: pur essendoci un buon dialogo con l'insegnante di sostegno, manca il dialogo con gli insegnanti curricolari: io non so cosa fa Julia in classe al di fuori delle ore di sostegno, se non quel poco che dice lei.

Alle elementari Julia passava la maggior parte del tempo in classe, adesso in prima media mi sono trovata a prendere una decisione tra due proposte:

1) rimanere in classe il più possibile con 8 ore di sostegno alla settimana, che non sono sufficienti per lei, ma privilegiando l'integrazione nella classe; anche se gli insegnanti curricolari non sembrano disponibili a modificare le loro lezioni per i bisogni di Julia;

2) uscire dalla classe nelle ore di sostegno aggregandola ad altri 2 ragazzini di altre classi, portando le ore di sostegno a 16, ma mettendo a rischio la sua integrazione nel gruppo classe.

Sono stata in dubbio su quale opzione scegliere, ma, data la situazione, alla fine ho scelto che avesse più ore di sostegno e questo comporta che ha 16 ore di sostegno che passa fuori dalla classe e le restanti 14 in classe, per lo più nelle materie dove c'è più attività pratica (motoria, arte, musica, tecnologia). Ancora oggi non sono sicura di aver fatto la scelta giusta, avrei dovuto pretendere che

gli insegnanti curricolari la tenessero in classe modificando il loro sistema di insegnamento? Con quali basi un genitore può andare a dire ad un insegnante che è lui che deve cambiare la didattica per adeguarsi al figlio? Avrei fatto il bene di mia figlia a lasciarla in classe e lottare per la personalizzazione, creando una situazione conflittuale tra me e gli insegnanti?

Naturalmente non dico che tutti sarebbero stati contro, ma certamente so che avrei dovuto fare una battaglia con alcuni insegnanti, che fin da subito cercavano di liberarsi del “problema”.

Ecco che per noi genitori le belle proposte di integrazione, di personalizzazione si scontrano con la realtà dei fatti e chi le vive sulle sue spalle sono i bambini. Non sempre è possibile scegliere cosa, in teoria sarebbe meglio purtroppo”.

*Di seguito gli appunti della psicologa **Cristina Dessì** – che opera nella sezione di Novara e Piemonte orientale – con particolare riferimento ad alcune problematiche scolastiche ed ai possibili interventi:*

Appunti sulle difficoltà scolastiche e l'intervento educativo a scuola



Gli insegnanti, a volte, con i bambini adottati o affidati si vedono tolto uno strumento educativo: cioè il sistema basato su premi e punizioni (es.: “bambini dopo vi faccio fare un intervallo più lungo se..” oppure “avrete più compiti se..”) poiché con loro non funziona.

Infatti i bambini vengono spesso catturati dall'opzione negativa, colgono tali affermazioni come una sfida per fare l'opposto di ciò che gli viene chiesto.

Soluzione:

- dare due opzioni positive, una più bella e una meno bella e soprattutto due opzioni tutte e due funzionali. Non bisogna dare al bambino la possibilità di pensare in negativo (l'identità negativa è dietro l'angolo, hanno già un'immagine svalutata di loro stessi);

- le insegnanti dovrebbero trovare metodi che instaurino una regolarità (ciò è rassicurante) perché spesso questi bambini sono cresciuti, prima di essere accolti, con persone inaffidabili e incoerenti;

- per intervenire bisogna innanzitutto prestare attenzione ai comportamenti del bambino, capire quali sono i suoi interessi, le attività in cui meno si trova a proprio agio o che meno ama svolgere;

- è importante che genitori, operatori psicosociali, insegnanti, educatori ed eventuali specialisti collaborino insieme in un progetto comune.

Insegnanti e genitori non devono ...

far provare al bambino vergogna, mortificarlo o farlo sentire cattivo:

- spesso i bambini hanno **difficoltà di attaccamento** e nel nuovo contesto familiare portano un'immagine di sé svalutante (pensano di non essere degni di amore) e avvertono "l'altro" come un pericolo;

- sono bambini continuamente sotto stress, allertati (in quanto a volte nel vecchio contesto questo era indispensabile per la loro stessa sopravvivenza), cercano di contare solo su sé stessi. Portano nel nuovo contesto le strategie che hanno permesso loro di sopravvivere in passato (che in contesti adeguati è disfunzionale). Per tali ragioni, a volte, il bambino si comporta bene fino a che non si sviluppa l'attaccamento verso i nuovi genitori.

Attività che "disorientano"...

Per i bambini adottati o affidati vanno programmate attività che si ripetono con regolarità e continuità; infatti anche alcuni periodi di cambiamento che avvengono normalmente a scuola (es. cambio di insegnanti) possono essere vissute con grande sofferenza o disorientamento.

Vi sono **situazioni specifiche** che generano ansia e richiedono l'intervento dell'adulto di riferimento (genitori, insegnanti ecc.):

- cambiamento di programma (genera ansia nei bambini perché troppo spesso gli adulti che avevano accanto a loro erano incoerenti); cambio di insegnanti;

- inizio del nuovo anno (il passaggio dalla scuola materna alla primaria o l'inizio delle scuole medie);

- momenti dove non sono presenti specifiche attività da fare, o attività strutturate (come l'intervallo);

- gite scolastiche;

- malattia, stanchezza, fame (i bambini danno il peggio di sé in queste situazioni perché non sono mai stati confortati in situazioni precedenti la fame inoltre provoca grande attivazione);

- argomenti specifici, come la famiglia (bisogna trovare dei modi adeguati per spiegare al bambino la sua storia);

- alcune feste (es. la festa della mamma; chi in precedenza ha avuto una mamma che ad esempio lo picchiava non riuscirà con tranquillità a festeggiarla nonostante la mamma adottiva lo tratti bene. Avrà, in alcuni casi, un'avversità verso quella specifica figura; bisogna trovare un giusto percorso da fare con il bambino).

Come intervenire sulla disregolazione emotiva

Occorre:

- conoscere il bambino;

- riconoscere quando inizia a provare ansia (per intervenire prima che essa arrivi a certi livelli, infatti importante è cogliere alcuni segnali);

- svolgere attività che lo portino a diminuire l'ansia per poi condurlo all'autoregolazione.

Come intervenire ottenendo un'adeguata "autoregolazione" nel bambino:

- occorre fargli comprendere che è al sicuro e che le persone a lui vicino si occuperanno dei suoi bisogni, necessità. È necessario comunque essere in alcuni casi autorevoli per fargli capire le sue necessità (ad es: "adesso vedo che hai bisogno di fare una pausa");

- si suggerisce al piccolo come deve comportarsi per aiutarlo a capire i suoi sentimenti, emozioni e funzionamenti fisiologici (spesso dei bambini nel contesto precedente si facevano male e non prestavano attenzione a ferite ecc.. perché nessuno aveva detto loro di farlo e nessuno si preoccupava per lui e lo medicava);

- **è fondamentale insegnargli che lui è importante e deve tenere a se stesso.**

Come intervenire per far calmare il bambino?

Vi sono varie attività utili a questo; ad esempio, esiste un gioco chiamato la "**scatola della calma**" (da "*Feriti dentro*" di Louise Michelle Bombèr). L'adulto (il genitore o l'insegnante) quando vede che il bambino si sta per agitare o arrabbiare (coglie quindi tali segnali), invita il bambino a pescare un bigliettino da una scatola contenente varie attività "calmanti" ma anche divertenti.

Esempi bigliettini da inserire nella scatola:

- fai stretching come un gatto;
- ascolta una canzone (messa dal genitore o insegnante);
- ordina i blocchetti di legno sulla base del colore (le attività ripetitive calmano moltissimo i bimbi);
- immagina un luogo rilassante e bello;
- schiaccia forte una pallina morbida (pallina antistress);
- fai un vermicello verde col didò.

Importante: se si stabiliscono delle regolarità bisogna mantenerle perché l'attività rituale e la prevedibilità calmano il bambino (è una necessità per chi è cresciuto in contesti poco prevedibili). Anche se con il tempo bisogna insegnargli ad essere più flessibile.

Dobbiamo aiutare i bambini a cambiare rappresentazione di se stessi, degli altri e del mondo che li circonda.



Si è svolto il 6 giugno u.s. a Firenze, presso l'Auditorium del Consiglio Regionale, il Convegno dal titolo: "Verso nuove forme di affido. Tra convenzioni internazionali e diritto dei bambini ad avere una famiglia: il ddl n. 1589, ratifica della convenzione dell'Aja del 1996 sulla responsabilità genitoriale", organizzato dall'Istituto degli Innocenti.

L'Anfaa è intervenuta all'interno della tavola rotonda, esprimendo le proprie vivissime preoccupazioni relativamente al contenuto del disegno di legge in oggetto ed esponendone i principali motivi.

Di seguito la traccia del nostro intervento.

"Prime osservazioni sul DDL n. 1589 - Camera dei deputati, relativo alla: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

L'Anfaa riconosce l'importanza della Convenzione firmata all'Aja il 19 ottobre 1996 che regola nei dettagli le modalità di attuazione di ogni specie di misura da emettersi a protezione dei minori, anche in considerazione della crescente dimensione dei flussi migratori e dell'evoluzione che caratterizza l'andamento dei cosiddetti matrimoni misti. Le materie di tali misure sono elencate in maniera minuziosa all'articolo 3 della Convenzione (esercizio della responsabilità genitoriale, diritto di affidamento e di visita, tutela e curatela, rappresentanza e assistenza, amministrazione patrimoniale, ivi compreso il collocamento del minore in kafala previsto dagli ordinamenti statali a matrice islamica, ecc.), con particolare attenzione ai casi in cui il minore destinatario di tali misure sia cittadino di uno Stato diverso da quello nel quale le stesse devono trovare concreta applicazione.

La Convenzione, all'articolo 4, esclude peraltro in maniera esplicita dal proprio campo di applicazione l'adozione e le misure che la preparano.

L'Anfaa esprime le proprie vivissime preoccupazioni relativamente al contenuto del disegno di

legge in oggetto, esponendone qui di seguito i principali motivi.

L'A.C. n. 1589 esorbita ingiustificatamente dall'ambito di applicazione della Convenzione. La Convenzione non prevede due tipi di kafala, ma l'A.C. n. 1589 crea invece due nuovi istituti giuridici: l'affidamento o assistenza legale del minore non in stato di abbandono e l'assistenza legale del minore in stato di abbandono (1):

a) **l'affidamento o assistenza legale del minore non in stato di abbandono** disciplinato dall'art. 4.

Il minore viene accolto da una persona o da una famiglia, di cui almeno uno dei componenti è straniero e deve essere in possesso, come previsto dal punto d) del comma 3 dell'A.C. 1589, dei requisiti di cui all'art. 29, comma 3 del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e s.m. (2) e "i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la persona, la famiglia o la struttura che lo accoglie, segnalando alla procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali difficoltà, per le iniziative di competenza" (comma 7 dell'art.4 dello stesso A.C.)

OSSERVAZIONI

Al riguardo si rileva che **nulla è previsto** da questo articolo:

· sulle modalità di rapporto dell'affidato con la famiglia di origine. Si richiama al riguardo quanto

(1) Da notare inoltre che è anche sbagliata la traduzione italiana dell'art. 33 della Convenzione. Il testo francese parla di *recueil légal*, dove *recueil* si potrebbe tradurre con accoglienza, e non con assistenza. Il testo inglese è analogo e distingue tre misure di protezione: l'affidamento familiare (*placement of the child in a foster family*), il collocamento in istituto/comunità (*placement in institutional care*), la sua accoglienza in regime giuridico di kafalah (*provision of care by kafalah or an analogous institution*).

(2) Il comma 3 dell'art.29 citato prevede: "Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà"; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro a più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari-conviventi con il richiedente".

previsto dall'art. 35 della Convenzione in merito al diritto di visita e a quello relativo al mantenimento di regolari contatti (3);

- sulla rendicontazione sull'andamento del progetto di affidamento da parte dei Servizi suddetti alle Autorità competenti del Paese di provenienza, che, tramite l'Autorità Centrale, ha disposto l'affidamento del minore;

- sullo status giuridico del minore "affidato" quando diventa maggiorenne.

Preoccupa anche l'equiparazione che l'art. 4 dello stesso A.C. fa ai commi 1 e 7 fra l'affidamento a persone e famiglie e quello a strutture di accoglienza (non meglio specificate): la legge n. 184/1983 e smi prevede che solo "*ove non sia possibile l'affidamento (...) è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare*".

Va anche precisato che nella relazione dell'A.C. n.1589, a pag. 4, si afferma erroneamente che l'ordinamento italiano non conosce attualmente forme di affidamento *sine die*. Questa perentoria affermazione è sbagliata, dal momento il giudice può disporre un affidamento senza termine in base all'art. 333 del cod. civ. o 330 nominando un tutore.

OSSERVAZIONI.

In base a quanto previsto all'art. 5, punto a) dell'A.C. n. 1589 il Paese di provenienza del minore deve attestare "*la situazione di abbandono del minore*", definizione che non ha riscontro giuridico nel nostro ordinamento ma che è comunque assimilabile a quella prevista per la dichiarazione dello stato di adottabilità e la conseguente adozione, procedura espressamente esclusa, come già segnalato, dalla Convenzione stessa.

Anche in questi casi non è neppure prevista nessuna rendicontazione allo Stato di provenienza del minore sull'andamento dell'assistenza legale, che peraltro molti Paesi chiedono per l'adozione internazionale.

Con la creazione dell'istituto giuridico dell'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono, temiamo che il Parlamento vada a legalizzare l'entrata in Italia di minori, spalancando la strada ad accoglienze definitive.

A distanza di tempo, quanti hanno accolto questi minori in assistenza legale potranno, come già successo in passato, chiedere alle Autorità Giudiziarie la trasformazione in adozione "legitti-

mante" o ex art. 44, lettera d), andando contro quanto espressamente vietato dalla Convenzione stessa.

E' questo l'obiettivo? L'aggiramento della Convenzione per aumentare l'arrivo in Italia di minori stranieri, ingannando lo Stato da cui provengono?

Così operando, il legislatore rivoluziona l'assetto complessivo della vigente legislazione italiana in tema di adozione innestando un sistema ibrido dagli incerti contorni, privo delle doverose garanzie e affidato a una frammentazione di competenze difficilmente accettabile e di praticabilità a dir poco problematica.

CONCLUSIONI E PROPOSTE

Ad avviso di questa Associazione, il testo dell'A.C. n. 1589 dovrebbe pertanto essere modificato radicalmente, recependo nel nostro ordinamento i principi di cooperazione e di trasparenza previsti dalla Convenzione dell'Aja del 1996 e quindi:

- snellire le procedure relative alla gestione infra-Stati delle misure di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza che si rendano di volta in volta necessarie e indifferibili, anche attraverso la predisposizione di adeguati e specifici modelli decisionali e l'individuazione di precise figure istituzionali, rivestite di comprovata competenza ed esperienza, e quindi in grado, come tali, di interloquire con i corrispondenti organi stranieri;

- inserire i collocamenti minorili che si presentano come difficilmente inquadrabili nel panorama legislativo nazionale (ivi compresa la *kafala*) nell'ambito dei provvedimenti relativi agli affidamenti eterofamiliari, e non in quelli inerenti l'adozione (NO all'assistenza legale dei minori in situazione di abbandono). Si rimanda su questo punto a quanto scritto nei paragrafi relativi alla *kafala* negli ultimi Rapporti CRC (4);

- prestare una giusta considerazione alle tematiche familiari delle coppie miste con minori in *kafala*, anche in vista dei ricongiungimenti familiari;

- potenziare e favorire la stesura di accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di diversa cultura e legislazione al fine di rimuovere quanto più possibile gli ostacoli che impediscono di procurare una famiglia ai minori che ne sono privi;

(3) V. allegato, al fondo di questa nota.

(4) Reperibili sul sito www.gruppocrc.net

· prevedere le coperture finanziarie necessarie alla attuazione della Convenzione in oggetto da parte dell'Italia: non è ammissibile che gli interventi previsti possano essere forniti senza costi aggiuntivi, in un momento in cui i tagli alla spesa sociale sono continui e hanno già provocato la riduzione se non la interruzione di molti interventi socio-assistenziali ! L'A.C. n.1589 all'art. 12 prevede infatti: *“Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

Segnaliamo che in base agli ultimi dati del *Rapporto finale* pubblicato nel novembre 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo agli affidamenti familiari e ai collocamenti in comunità, al 31 dicembre 2011, risulta che il 17,1 % dei minori affidati e il 32,3 % di quelli in comunità sono stranieri.

Non è peraltro prevedibile il numero dei minori che potrebbero arrivare in Italia a seguito dell'approvazione dell'A.C. in questione, se venisse approvato nella attuale stesura.

L'Anfaa è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento in merito a quanto esposto.

* * *

7° RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO SUL MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA

Il 17 giugno u.s. il Gruppo CRC ha presentato a Roma il 7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti e dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora. Quest'anno hanno lavorato alla stesura dei 53 paragrafi del Rapporto, più di 120 operatori del terzo settore, rappresentanti delle 87 associazioni che, con l'Anfaa, fanno parte del Network, attivo ormai dal 2001.

L'Anfaa è stata capofila per il paragrafo relativo all'affidamento familiare e ha contribuito alla stesura del paragrafo relativo a *“Il diritto della parto-*

riente a decidere in merito al riconoscimento del proprio nato ed il diritto al minore all'identità” (cap. 3) e dei paragrafi *“Minori privi di un ambiente familiare”, “La Kafala” e “L'adozione nazionale e internazionale”* (cap. 4).

È possibile scaricare il 7° Rapporto CRC completo dal sito: www.gruppocrc.net

* * *

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEVE VERSARE MILLE EURO AL MESE PER L'INGIUSTIFICATA RIDUZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO DIDATTICO

(tratto da Prospettive assistenziali n. 186)

Ottima la sentenza del Tar, Tribunale amministrativo regionale, per la Sicilia n. 224/2014 emessa il 10 gennaio 2014, depositata in Segreteria il 23 dello stesso mese ed emessa a seguito del ricorso presentato contro l'Istituto superiore statale “Mario Rutelli” di Palermo per l'assegnazione ad un alunno con grave disabilità di *«insegnanti di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario»*.

Nel ricorso veniva lamentato in particolare *«il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità»*. Il Tar ha giustamente osservato che gli interventi di sostegno sono necessari *«per evitare che il discente altrimenti fruiscia solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e in concreto ciclo scolastico frequentato»*.

Poiché all'alunno non erano state assicurate le ore di sostegno didattico espressamente richieste dal Gruppo di lavoro per l'handicap sulla base del progetto educativo personalizzato, il Tar non solo ha posto a carico del Ministero dell'istruzione le spese di giudizio, ma altresì stabilito che, in conseguenza della *«seppur temporanea diminuzione delle ore di sostegno»*, lo stesso Ministero deve corrispondere all'alunno la somma di euro mille *«per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell'insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 con decorrenza dalla notifica del ricorso in epigrafe e sino all'effettiva assegnazione»*.

L'assurda e incredibile storia di E

Riportiamo in estrema sintesi la storia di E e di una famiglia, la sua famiglia adottiva, che nell'aprile del 2012 si è rivolta all'Anfaa raccontando una vicenda che è apparsa subito chiara nella sua gravità e che, da allora, abbiamo seguito, sempre al fianco di E e della sua famiglia. La sua famiglia mancata.

E nasce nel dicembre 2011 e la donna che l'ha partorita decide di avvalersi del diritto alla segretezza del parto; E è una bimba non riconosciuta alla nascita e per lei si aprono le porte dell'adozione.

Nei primi giorni di Gennaio 2012 una coppia viene convocata dal TM per l'abbinamento. È importante evidenziare che questa coppia aveva dato disponibilità per la sola adozione e non per l'affidamento a rischio giuridico di adozione (chiamato anche collocamento temporaneo). Così P e C incontrano E, la loro figlia.

L'udienza con cui un giudice del TM affida alla coppia la minore con decreto urgente è del 13/01/2012. Il decreto ha carattere di urgenza e provvisorietà e si specifica che la coppia individuata è risultata idonea per futura adozione della minore in oggetto e che lo stesso dovrà essere convertito in decreto di affidamento preadottivo in pendenza dei tempi tecnici necessari.

Una signora che si presumeva essere la madre naturale della minore in data 05/03/2012 si presenta da un ufficiale di stato civile per chiedere la sospensione della procedura di adozione. Questa sospensione di 30 giorni è stata immediatamente concessa dal TM di Ancona nonostante il parere contrario del PM e l'astensione del giudice che aveva emesso il decreto. Durante questo periodo si attendeva di conoscere le reali intenzioni di questa donna. Il 21/03/2012 viene ufficialmente formalizzato il decreto di sospensione.

Intorno al 5 aprile 2012 pare che risalga la data del riconoscimento da parte della madre biologica. Pochi giorni dopo alla coppia convocata dal TM viene data la notizia del riconoscimento e della richiesta di ricongiungimento.

La donna dichiaratasi madre naturale della minore non era mai stata ufficialmente convocata in Tribunale e nessuna indagine era stata ancora condotta. Quando non si riconosce il proprio figlio la legge garantisce l'assoluto anonimato.

Nell'aprile 2012 la coppia affidataria viene ricevuta da due Giudici Onorari presso il TM: all'in-

contro non viene ammesso il loro avvocato, a cui la convocazione era stata inviata, con la motivazione che si trattava di un'udienza informale. Nel corso dell'incontro viene comunicato che la madre biologica della bambina è una suora (ora ex). In quell'occasione, i due Giudici Onorari riportano alla coppia un messaggio della Presidente del TM, che si è raccomandata di riferire: non appena la bimba sarà tornata a vivere con la madre biologica, il TM provvederà a proporre alla coppia un nuovo abbinamento.

Il 23/04/2012 con reclamo il PM chiedeva alla Corte d'Appello la revoca del decreto con il quale veniva concessa la sospensione della procedura di adozione al fine di permettere alla mamma naturale di poter avviare ufficialmente l'iter di riconoscimento.

Viene fissata l'udienza in Corte d'Appello. Scientemente si evita di comunicare alla tutrice e legale della minore (nominata il giorno della nascita della minore dal TM, come previsto dalla legge) il delicato passaggio giudiziario tanto da permettere solo all'avvocato della madre biologica di presentarsi in dibattimento.

La Corte d'Appello in data 13/06/2012, accogliendo il reclamo di cui sopra, disponeva l'immediata dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, dichiarando fra l'altro ingiustificata la CTU che qualche giorno prima la Presidente del TM aveva provveduto a nominare. La Corte d'Appello statuisce quanto segue:

“L'art 11 co. 2 L. 184/1983 prevede: nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento”. Per l'adita corte la ratio della norma è chiara e incontrovertibile. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempre che nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado, o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. Ai fini della sospensione della procedura è richiesta la sussistenza della condizione imprescindibile della “permanenza del rap-

porto con il genitore naturale. Dalla certificazione in atti redatta dall'ostetrica M. M. L., si attesta che "alla presenza di testimone, in data 23/12/2011, che fa fede fino a querela di falso (mai avanzata dalla controparte), si attesta che alle ore ... presso l'ospedale di ... era nato un bambino di sesso femminile figlio di donna che non consente di essere nominata e che la madre naturale del predetto minore portata a conoscenza dell'art. 11 L. 4 1983 n.184 comma II e cioè della facoltà di chiedere termine per provvedere al riconoscimento, ha dichiarato di non volersi avvalere di suddetta facoltà". La madre biologica rimane volontariamente lontana dalla figlia e non chiede di avere con la stessa nessun rapporto almeno dal 24/12/2011 (due giorni dopo la sua nascita) La stessa ha presentato istanza di sospensione della procedura di adottabilità ben 73-75 giorni dopo, oltre ogni limite concesso. Per quanto scritto sopra vengono meno tutti i presupposti per che la sospensione venga concessa (siamo oltre i 60 giorni, nel frattempo non ha chiesto ne cercato contatti e via dicendo). Nel frattempo, dal 14/10/2012 la minore è stata accolta, accudita e curata, con grande affetto ed attenzione dalla coppia affidataria (v. relazione dell'assistente sociale)".

Il PM nel ricorrere alla Corte d'Appello evidenzia che il TM aveva trasmesso (contro ogni norma e ragionevole motivo) solo estratto degli atti inerenti il fascicolo della minore.

La Presidente del TM ha totalmente disatteso la sentenza della Corte d'Appello e disposto un provvedimento con il quale la CTU di fatto ha iniziato la sua indagine sulle capacità genitoriali della mamma naturale della minore.

In tutto questo, la coppia affidataria che ha continuato ad accudire la piccola convinti che avrebbero avuto a breve la sentenza di adozione, è stata tenuta all'oscuro di questi passaggi.

Il 14 /11/2012 il TM provvede a convocare nuovamente la coppia affidataria per aggiornarla sugli sviluppi dell'iter e per essere sentiti in qualità di genitori affidatari prima della camera di consiglio in cui si sarebbero decise le sorti della minore.

In pochi giorni viene emesso il decreto di revoca dell'affido con il ripristino immediato del rapporto tra madre naturale e figlia che in tre settimane (3 incontri a settimana) avrebbe dovuto ricongiungersi definitivamente alla madre che vive nella comunità di accoglienza che l'ha ospitata già nei mesi precedenti al parto. Un decreto per sua natura non può contenere elementi di definitività (di cui lo stesso invece è pieno). E' passato circa un anno dalla sua nascita e la bimba conosce solo i suoi genitori affidatari e non ha mai visto la sua madre

biologica che è e rimane una perfetta estranea; inoltre come testimonierà un consulente nominato su proposta del tutore (psicologa) la minore manifesta chiari, inequivocabili ed irreversibili segni di attaccamento verso la coppia .

Inspiegabilmente la Presidente del TM chiede che venga stilato un rapporto sulle modalità con cui i giudici onorari sono arrivati a selezionare la coppia per l'affido della minore, ma di tale documento non si ha traccia .

In seguito, nelle more del procedimento si riesce a capire la logica di questa azione. Infatti l'avvocato della mamma ad un certo punto inizia una lunga e logorante azione di delegittimazione della coppia. Mette in dubbio le loro capacità ed idoneità ad adottare. Avanza sospetti sulla modalità con cui sono stati selezionati. Chiede di poter accedere al fascicolo della coppia .Da questa ricerca emerge che il TM aveva riconosciuta e dichiarata l'assoluta idoneità della coppia ad adottare. Contestualmente le relazioni che arrivano al TM dai Servizi del territorio che monitorano l'andamento dell'affido riportano una situazione di assoluta serenità e benessere della minore.

Il suddetto decreto è stato immediatamente impugnato dal PM, giudizio in cui la coppia si costituisce parte con la formula dell'intervento per adesione.

Il PM chiede l'immediata sospensione degli incontri tra madre e figlia e tale richiesta è stata accolta dalla Corte d'Appello il 12/12/2012. In tutto vengono fatti solo tre incontri.

Il 16/01/2013 si è tenuta l'udienza in cui i giudici sono entrati nel merito della questione. La sentenza, in cui sono state scritte 15 pagine di motivazioni, dispone che la bambina debba essere immediatamente dichiarata adottabile perché in evidente ed inequivocabile stato di abbandono. Si aggiunge che la donna è stata assistita materialmente e moralmente sia nella fase precedente al parto che in quella immediatamente seguente dalla responsabile della casa di accoglienza nella quale tutt'ora vive e che il ripensamento sia una scelta di ripiego dopo che la donna aveva saputo di essere stata cacciata (contrariamente a quanto fatto credere in prima istanza in cui si parlava di una sua autonoma decisione di uscire dalla congregazione per amore della bambina) dalla congregazione religiosa a cui apparteneva. Si evidenzia come la responsabile della struttura di accoglienza le abbia più e più volte garantito sostegno morale e materiale qualora la suora avesse deciso di tenere la bimba e che la stessa abbia più volte ribadito la sua assoluta volontà di rientrare nella congregazione e di dare in adozione la bimba.

Nonostante questa seconda sentenza la

Presidente del TM ha emesso questa volta una sentenza dichiarando il non luogo a provvedere riguardo l'adottabilità della minore, ha revocato il tutore e i servizi sociali, ha ripristinato gli incontri madre – figlia con frequenza quadri settimanale in modo che in 4 mesi la bimba potesse ritornare definitivamente con la madre biologica.

La sentenza del TM è stata nuovamente impugnata dal PM.

Quest'ultima udienza però è stata sospesa perché l'avvocato della madre ha ricusato la Corte d'Appello con la motivazione che, essendo la terza volta che avrebbe giudicato questo caso, fosse di parte. La Corte ha quindi mandato gli atti presso un ufficio che doveva giudicare se accogliere o meno la ricusazione e nel frattempo non hanno sospeso gli incontri tra madre e figlia. La ricusazione è stata rigettata.

Incredibilmente la Presidente del TM ha nominato come figura terza che accompagnava la donna durante gli incontri una psicoterapeuta che era stata consulente di parte della madre nominata dall'avvocato della madre stessa nella fase precedente. Prima CTP ora CTU.

Questa scelta viene considerata da tutti gli operatori del settore assolutamente anomala e non di garanzia per la minore tanto che alla fine si è scoperto che la psicoterapeuta (CTU) e l'avvocato della madre concordavano i testi delle relazioni sugli incontri da inviare al TM: questo carteggio è documentato da una mail che l'avvocato della madre ha erroneamente inviato alla coppia affidataria. Questi ultimi hanno riferito l'accaduto al Garante dell'Infanzia che ha prontamente segnalato alla Procura della Repubblica. Un esposto-segnalazione è stato anche presentato alla Procura della Repubblica presso il TM.

È importante segnalare che risale allo stesso periodo la nomina da parte del CSM, su proposta del TM di Giudice Onorario del marito della psicoterapeuta (CTU).

La Corte d'Appello emette la sentenza di adottabilità della minore e non rimanda gli atti al TM. Fra le motivazioni, la Corte d'Appello ha riportato l'irregolare carteggio e accordo tra la psicoterapeuta (CTU) e l'avvocato della madre biologica.

Nel frattempo, su autorizzazione della Presidente del TM, la rivista *Diritto e Giustizia Minorile*, liberamente consultabile online, pubblica la sentenza di non luogo a provvedere riguardo l'adottabilità della minore, senza che vengano secretati i riferimenti della minore (nome, cognome, luogo e data di nascita), degli affidatari e della madre naturale, in evidente violazione della 52 comma 5 del D. lgs 193/2003, che in materia di protezione dei dati personali prevede che *le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai*

quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone in caso di diffusione di decisioni giudiziarie devono essere omessi. Sono quindi stati attivati l'ufficio del Garante dell'Infanzia della Regione Marche e il Garante per la privacy: in pochi giorni la sentenza è stata rimossa da internet.

2 dicembre 2013: la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza della Corte D'Appello senza però fornire indicazioni circa il proseguo dell'iter di avvicinamento della madre biologica con la figlia.

Sentenza senza precedenti.

2014: il TM dispone la ripresa degli incontri tra la minore e la madre biologica: gli incontri sono frequenti e ravvicinati: il TM stabilisce che dopo poche settimane la bimba pernotti presso la casa d'accoglienza presso cui la madre biologica vive. Non viene garantito nessun monitoraggio degli incontri da parte di professionisti preparati e non condizionabili col compito di relazionare sull'andamento degli stessi alle Autorità giudiziarie. Nel mese di aprile 2014 il calendario degli incontri subisce una brusca accelerata: nessuna comunicazione viene fatta in tal senso dal TM agli affidatari, che apprendono le modifiche dagli avvocati della madre biologica, tramite mail.

Nel febbraio 214 l'Avvocato della coppia affidataria presenta alla Corte di Cassazione un ricorso per revocazione.

Il 16 aprile 2014, una telefonata del legale della madre biologica informa gli affidatari che il TM ha emesso un provvedimento che stabilisce che la bimba non rientri più presso di loro.

Lettera aperta dell'Anfaa sul caso:

La Magistratura minorile viola il diritto alla continuità degli affetti

Con incredulità e sgomento apprendiamo da alcune testate giornalistiche che il Tribunale per i Minorenni di Ancona ha emesso un provvedimento in cui stabilisce che non tornerà più dalla sua famiglia affidataria la bimba nata a fine 2011 da una ex suora che, al momento della nascita, aveva deciso di avvalersi del diritto alla segretezza del parto, salvo poi cambiare idea, dopo 73 giorni, a fronte della decisione del suo ordine religioso di appartenenza di allontanarla. Da quel momento è cominciato un travagliato iter giudiziario che ha portato, nel gennaio 2014, alla sconcertante sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che la minore dovesse tornare a vivere con la donna che l'ha messa al mondo, fino ad allora per

lei sconosciuta. La bimba, nel frattempo, è stata amorevolmente accudita dalla coppia a cui il Tribunale per i Minorenni di Ancona l'aveva affidata a fini adottivi a pochi giorni dalla sua nascita, come previsto dalla normativa vigente.

Questa Associazione, che è sempre stata al fianco della famiglia affidataria a difesa del diritto della minore a crescere in una famiglia in grado di rispondere adeguatamente alle sue esigenze, ritiene che l'intero procedimento sia stato caratterizzato da molteplici violazioni di norme procedurali e che vi siano aspetti oscuri, che verranno affrontati nelle sedi opportune.

Quello che oggi vogliamo denunciare è la violazione del diritto della minore alla continuità degli affetti da parte del Tribunale per i Minorenni, che ha di fatto anticipato, con l'ultimo provvedimento, la conclusione della delicata fase di passaggio dalla famiglia affidataria a quella d'origine (composta dalla ex suora, residente presso un centro d'accoglienza). L'importanza di questo diritto, ormai riconosciuto anche da operatori e giudici minorili, è stata riaffermata con forza in un documento del Tavolo nazionale affido, cui l'Anfaa aderisce, di cui riportiamo alcuni passaggi: *“Vanno tutelati anche gli affetti sorti durante l'affidamento, in particolare tra il minore in affido e la famiglia affidataria. Questa tutela si sostanzia innanzitutto nell'evitare interruzioni traumatiche delle relazioni e/o passaggi ingiustificati in strutture, sia quando si dovesse disporre l'inserimento in un'altra famiglia (affidataria o adottiva), sia quando si decidesse per il rientro nella famiglia d'origine o in quella di parenti. (...) Nell'attuare il cambiamento di situazione si presterà particolare attenzione a definire le specifiche modalità di:*

- *preparazione affettiva e comunicazione al minore della decisione assunta ponendo particolare cura in funzione dell'età del minore e della sua capacità di discernimento;*
- *trasmissione da parte della famiglia d'origine o degli affidatari di notizie e informazioni sulle abitudini e sulle necessità specifiche del bambino;*
- *nella chiusura dell'affido, gradualità del passaggio tra gli affidatari e la nuova realtà, con un incremento progressivo dei tempi di lontananza dagli affidatari, nel rispetto delle relazioni instaurate dal bambino;*
- *mantenimento dei rapporti con gli affidatari, favorendo visite periodiche nel tempo che permettano al minore di elaborare la sua storia e di non dover cancellare gli aspetti positivi che l'hanno costruita”.*

Appare evidente come, nel caso in oggetto, la decisione in merito al rientro definitivo sia stata

presa in maniera intempestiva e senza alcun accordo preventivo con gli affidatari; ciò avrebbe consentito alla coppia di informare e preparare la bimba. Nessuno meglio di coloro i quali rappresentano la sua *“base sicura”*, che l'hanno accudita e amata come figlia in questi suoi primi due anni di vita, avrebbe potuto sostenerla ed accompagnarla in questa delicatissima fase, fonte inevitabile di acuta sofferenza per lei.

Questa bimba inevitabilmente vivrà la brusca interruzione dei suoi legami affettivi primari, senza alcuna previsione della continuità dei rapporti, come un tradimento e un abbandono da parte di chi rappresenta per lei la sua primaria figura genitoriale.

Anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, Dott. Venezia, in una recente intervista aveva dichiarato *“Le difficoltà in questo passaggio sono inevitabili, perché non si può pensare che possa essere indolore; per la bambina la madre è un'estranea. Ci dovranno essere delle cautele”*; cautele che, come emerge chiaramente dai fatti, non ci sono state.

L'Avvocato della mamma biologica, Dott. Giardini, in un'intervista pubblicata su *Il Resto del Carlino*, a commento dell'ultimo provvedimento del Tribunale per i Minorenni, ha affermato *«Se la bambina potrà vedere ancora i genitori 'adottivi' potrà deciderlo solo la mamma»*.

Riteniamo inaccettabile questa dichiarazione e auspichiamo un urgente intervento dell'Autorità Giudiziaria minorile e del Garante per l'Infanzia, a cui peraltro già ci siamo rivolti, per far sì che al trauma subito dalla bimba nella brusca separazione da chi l'ha amata e accudita per i primi due anni della sua vita, non si debba aggiungere anche il trauma di dover cancellare dalla sua memoria la positiva esperienza di affido e le persone che l'hanno accompagnata.

Riportiamo, in conclusione, uno stralcio dell'intervista al Dottor Maurizio Pincherle, neuropsichiatra infantile, primario dell'ospedale di Macerata, autore di numerose pubblicazioni, che conosce da vicino la vicenda, perché ha avuto modo di esaminare la bimba in questi due anni: *«Qui si discute sulla pelle di una bambina. Prima di decidere cosa fare, si sarebbero dovuti valutare attentamente i danni che lei poteva subire. Allontanare questa bambina dalla mamma affidataria significa farla morire. (...) Si sa benissimo che i legami di attaccamento sono importanti, e si strutturano nei primi due o tre anni di vita. Per questo la bambina deve rimanere con i genitori che l'hanno cresciuta, con cui ha stabilito i legami»*.

Donata Nova Micucci, Presidente nazionale Anfaa
Torino, 18 Aprile 2014

Adozioni internazionali

Intervista alla presidente della commissione sulle adozioni internazionali Silvia Della Monica

Riportiamo l'intervista di Mauro Bazzucchi del 17 maggio 2014 tratta da ilVelino/AGV NEWS Roma

Nel 2013 le coppie italiane hanno adottato circa tremila bambini. Se si dovesse stilare una classifica delle nazioni più civili e virtuose, sulla base delle richieste di adozioni internazionali, l'Italia rappresenterebbe di certo un'eccellenza mondiale. Da sempre, infatti, le coppie italiane sono ai primi posti tra i paesi destinati all'accoglienza. Non solo: gli italiani sono il popolo che in questo campo ha maggior spirito di sacrificio, accettando di farsi carico di casi più impegnativi dal punto di vista umano e sanitario, come ad esempio bambini grandi, o con malattie anche gravi. Il nostro governo, per regolamentare il flusso delle adozioni, ha creato una struttura ad hoc, la Commissione per le adozioni internazionali, che opera presso la presidenza del Consiglio. Il VELINO ha intervistato la presidente della commissione Silvia Della Monica, per sapere come opera questa struttura e qual è, nel nostro paese, lo stato dell'arte in questo campo.

Presidente, forse la commissione per le adozioni internazionali non è conosciuta a sufficienza dall'opinione pubblica. Può dirci qual è la sua funzione specifica e come funziona?

“La nostra Commissione è l'autorità centrale del nostro Paese in materia di adozioni internazionali rispetto al Segretariato de l'Aja, ed è composta dai rappresentanti dei Ministeri interessati, dai rappresentanti degli enti locali, dai rappresentanti delle famiglie e dagli esperti e richiede un coordinamento di competenze e di interventi, che solo la Presidenza del Consiglio è in grado di assicurare. La Convenzione de l'Aja, che l'Italia ha ratificato con la legge 31 dicembre 1998 n. 476, muove dalla fondamentale premessa che la condizione dei bambini che si trovano in situazione di abbandono o di grave carenza economico-sociale va aiutata e migliorata innanzitutto nel loro paese e per questo collega le problematiche relative all'adozione internazionale con l'attività di cooperazione internazionale. Inoltre la Convenzione si fa carico della situazione di debolezza in cui versano molte famiglie nei paesi di origine e della con-

seguente esposizione al commercio dei bambini e, conseguentemente, stabilisce che nessuna adozione internazionale deve essere consentita, se il minore non sia stato dichiarato adottabile dall'autorità competente del suo Stato e se questa autorità non abbia accertato l'impossibilità del suo affidamento nel paese stesso. La Convenzione esige inoltre che nessuno tragga arricchimenti illeciti di qualsiasi natura da attività svolte in materia di adozione internazionale e impone agli Stati aderenti di apprestare organismi di elevata professionalità, moralità e adesione ai principi della Convenzione stessa”.

E in particolare in Italia come funziona?

“Con l'approvazione e l'entrata in vigore nel 1998 della legge di ratifica, il sistema delle adozioni internazionali in Italia è stato completamente ridefinito. La ratifica ha segnato per l'Italia la fine di un sistema improntato al fai da te, fondato sull'iniziativa personale degli aspiranti genitori adottivi e ha delineato un iter ben articolato, che è scandito da fasi ben distinte e che prevede l'intervento e l'interazione di più soggetti specializzati. Noi svolgiamo, quindi, una delicata funzione di controllo e garanzia dell'intera procedura, autorizzando l'attività degli enti e vigilando sul loro operato”.

Quali sono i requisiti per le adozioni internazionali?

“I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono definiti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001). La procedura si articola attraverso una serie di passaggi:

- a) La presentazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale al Tribunale per i minori;
- b) L'indagine dei servizi territoriali;
- c) Il decreto di idoneità, rilasciato dal Tribunale per i minorenni;
- d) L'incarico ad un ente autorizzato, che segue i coniugi, svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura e trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia;
- e) L'autorizzazione all'ingresso del minore adottato. La Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso del bambino adottato in

Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L'Aja;

f) La trascrizione del provvedimento di adozione. La procedura si conclude con l'ordine, da parte del tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile”.

Quali sono gli stati più virtuosi in tema adozioni internazionali? Come colloca l'Italia in un ideale classifica?

“Il sistema italiano in ambito internazionale viene considerato “un modello” da seguire grazie anche all'attività costante di raccordo e confronto che l'Italia svolge con tutti i Paesi di accoglienza. Con i Paesi di origine (cioè paesi dove l'Italia adotta) esistono ormai rapporti consolidati e di collaborazione. L'Italia si assicura che in tutti gli Stati stranieri in cui opera per le adozioni internazionali le normative e le procedure di adozione siano rispettose dei principi espressi dalla Convenzione dell'Aja in materia di adozione internazionale e che quindi rispondano agli standard di garanzia e trasparenza necessari ad assicurare la tutela del superiore interesse dei minori. Fermo ciò, i vari Stati hanno ognuno procedure e modalità operative spesso profondamente diverse e ciò comporta per la Commissione una delicata, complessa e continua attività di confronto, controllo e verifica per assicurare l'effettivo rispetto sia dei diritti dei minori adottati che degli aspiranti genitori adottivi. A tal fine una delle attività che impegnano particolarmente la Commissione è la negoziazione e la stipula di Accordi bilaterali con i vari paesi di origine atti a facilitare i rapporti tra i due paesi e a rendere il sistema di adozione più sicuro. E' interessante notare, come per alcuni paesi, come ad esempio la Federazione Russa e il Brasile, l'Italia rappresenta il paese più affidabile nel panorama delle adozioni internazionali, fino al punto di avere rapporti quasi esclusivamente con l'Italia. E' evidente che essendo spesso i paesi di origine paesi con forti problematiche sociali, economiche e politiche, di volta in volta si possono avere delle “crisi paese” (vedi Ucraina) che si riflettono ineluttabilmente anche sulle adozioni, che pertanto possono subire forti rallentamenti o sospensioni (che incidono quindi qualche volta in maniera determinante sul numero complessivo di adozioni portate a termine - elementi questi importanti da considerare nella lettura dei dati). Si è riscontrato, inoltre, che negli anni il proficuo confronto con i paesi di accoglienza (come è l'Italia) ha consentito nei paesi di origine l'elevarsi della sensibilità politica ed istituzionale che ha

portato a sviluppare ed implementare politiche nazionali di maggiore tutela dei diritti dei minori, che hanno determinato, quindi, in quei paesi modifiche normative, che da una parte hanno rallentato le procedure di adozione (anche perciò con un calo del numero dei bambini adottati in quei paesi), ma che, d'altra parte, hanno significato per questi paesi l'elevarsi dello standard qualitativo delle tutele per i minori e quindi una maggiore aderenza alle normative internazionali poste a presidio di tali diritti”.

Ci può fornire alcuni dati?

“Nel corso dell'anno 2013 le famiglie italiane hanno realizzato l'adozione internazionale di 2.825 bambini, provenienti da ben 56 diversi Paesi. Il dato raggiunto, considerato il significativo decremento del fenomeno a livello mondiale, ha però registrato un calo inferiore rispetto all'anno precedente (con una flessione delle coppie adottive del 7,2% rispetto al 2012 paragonata al calo del 21,7% del 2012 rispetto al 2011) con margini percentuali più contenuti di quelli emersi in altri Paesi europei o extra-europei. Anche nel 2013 si è quindi registrata una stabilizzazione della disponibilità delle famiglie italiane ad adottare nonostante il continuo cambiamento del contesto internazionale e la crisi economica. Questi dati confermano come l'Italia rappresenti uno dei Paesi di destinazione più attivi nello scenario internazionale, in grado di offrire un'accoglienza che tenga conto delle sempre diverse e particolari esigenze dei bambini stranieri in stato di adottabilità. Le famiglie italiane dimostrano una grande sensibilità alle adozioni, infatti, più che negli altri paesi di accoglienza, sono disponibili ad adottare bambini grandi, che hanno problemi di salute, anche gravi e non reversibili, gruppi di fratrie (e cioè i cd “special needs” secondo i criteri della Convenzione Aja). Se si vuole considerare il fenomeno (o il successo) dell'adozione internazionale tenendo presente solo l'ottica dei numeri, l'Italia, storicamente sempre ai primi posti, per il 2013 si colloca al secondo posto dopo gli Stati Uniti. Preme però mettere in evidenza che una lettura che pone l'attenzione solamente sul dato numerico rischia di falsare l'analisi del fenomeno, poiché sposta l'attenzione dalla qualità alla quantità. E' assolutamente necessario, invece, valutare il fenomeno sotto il profilo della qualità, e sotto questa ottica il sistema di accoglienza adottiva italiano complessivamente, sia con riguardo alla disponibilità e alle capacità delle coppie adottive, sia con riguardo al sistema istituzionale posto a governo dell'intera procedura, risponde nella maniera più idonea a livello mondiale ai reali e più profondi bisogni dell'infanzia abbandonata”.

Quanto è stato fatto negli ultimi anni e quanto c'è da fare in questo campo?

“Molto è stato fatto, ma la situazione nazionale e internazionale è mutata e la Commissione deve essere rilanciata sul piano nazionale e internazionale. Sul piano internazionale occorre anzitutto incentivare la collaborazione in materia di adozioni partendo dal presupposto che l'adozione internazionale, svolta secondo i principi della convenzione de l'Aja, è una forma di tutela dei diritti umani e in particolare dei diritti dei minori, quindi occorre intensificare i rapporti con le autorità centrali che si occupano di adozioni internazionali e approfondire legislazioni e procedure giurisdizionali. Penso anche alla rinegoziazione degli accordi in materia di adozioni internazionali con i paesi che non hanno ratificato la convenzione Aja e quelli che l'hanno ratificata (in tal senso anche la raccomandazione del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). Ciò è condizione necessaria affinché possano essere garantiti i diritti fondamentali del bambino, primo fra tutti quello dell'accertamento del suo effettivo stato di adottabilità. Dobbiamo infatti porre il principio dell'interesse superiore del bambino come cardine nella legislazione, e nelle procedure che disciplinano l'adozione e garantire, rafforzandolo, un *follow-up* sistematico sul benessere dei bambini adottati durante gli anni precedenti e sulle cause e le conseguenze dell'interruzione dell'adozione. In Italia c'è da effettuare una verifica degli enti autorizzati, per verificare la loro adeguatezza sotto il profilo delle competenze, delle modalità operative e dei requisiti, nonché verificare e razionalizzare i costi delle adozioni. E, tra le altre cose, ottenere l'incremento delle risorse e in particolare dotare la Commissione di un apposito fondo per svolgere i complessi compiti in sede nazionale e internazionale”.

Sempre in tema di dati: quante sono in Italia le richieste di adozione, e quante, in percentuale, giungono a buon fine?

“La “disponibilità ad adottare” (tecnicamente non esiste la “richiesta di adozione”) in Italia è molto alta. I decreti di idoneità all'adozione di minori stranieri (emessi dai Tribunali per i Minorenni) pervenuti alla Commissione sono numerosi (ad esempio, con riferimento al periodo 2010-2013, abbiamo 4277 decreti nel 2010; 4023 nel 2011, 3893 nell'anno 2012 e 2909 nel 2013). Da sempre, il monitoraggio dei dati ha registrato un fisiologico decremento del numero dei proseguiti dei percorsi adottivi rispetto ai decreti emessi, in ogni caso nel tempo una lettura complessiva dell'andamento del processo fa registrare un completamento dei percorsi adottivi abbastanza elevato. Bisogna però mettere in evidenza

che il percorso adottivo si sviluppa attraverso diverse fasi la cui durata non è sempre identica per molteplici ragioni, ad esempio varia a seconda del paese straniero in cui si decide di adottare e dalla disponibilità della coppia”.

Come vede la possibilità di adottare da parte di singles?

“La normativa italiana vigente non prevede la possibilità di adottare da parte dei singles. In ogni caso, va evidenziato che la maggior parte dei paesi di origine, comunque, non consente l'adozione dei propri minori da parte di persone non coniugate”.

Quante coppie ricorrono all'affido internazionale temporaneo?

“L'istituto dell'affido internazionale temporaneo non esiste. Se con tale espressione ci si vuole riferire ai cosiddetti “soggiorni terapeutici” o “soggiorni di risanamento” che coinvolgono i bambini provenienti dalle aree limitrofe a Chernobyl, bisogna dire che tali programmi esulano dalle competenze della Commissione. Negli anni, però, i soggiorni di questi bambini in Italia hanno fatto nascere legami affettivi molto forti tra loro e le famiglie che li accolgono, tali da determinare spesso queste famiglie ad intraprendere il percorso per adottarli. Questo ha determinato la necessità di confrontarsi con la Bielorussia (paese di origine della quasi totalità di questi bambini) per trovare modalità legittime e corrette per far sì che tale percorso potesse svolgersi nel pieno rispetto dei diritti dei minori. Infatti, moltissimi dei bambini bielorussi che beneficiano dei programmi di risanamento non sono adottabili (per intenderci hanno famiglie di origine), e quindi si è dovuto procedere a regolamentare tale fenomeno”.

* * *

Adozione internazionale: una storia di “ordinario orrore”

Abbiamo recentemente raccolto la testimonianza – testimonianza che riportiamo qui a seguito della nostra breve introduzione – dei genitori adottivi di tre minori di 12, 11 e 9 anni provenienti dalla Bulgaria; l'adozione si è conclusa tramite l'Ente Autorizzato AiBi.

Dopo pochi mesi dal loro ingresso in Italia i minori hanno manifestato i primi riferimenti verbali ad episodi di abuso vissuti in istituto, che i genitori hanno prontamente raccolto da questo momento la storia di questa famiglia è profondamente segnata dall'orrore che emerge via via dai

racconti dei bambini, racconti che sono stati da subito giudicati "del tutto attendibili e privi di induzione" da parte degli esperti che li stanno accompagnando nella difficile elaborazione dei traumi subiti.

Nel novembre 2012 i genitori hanno inviato una lettera indirizzata al Presidente della Commissione per le adozioni internazionali, al Presidente della Corte Europea Diritti dell'Uomo, al Vice Presidente della Corte Europea Diritti dell'Uomo, al Cancelliere della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, al Presidente Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia e al Ministro del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. In questo documento hanno raccontato i dettagli della loro storia e di quanto subito dai loro bambini, chiedendo "l'intervento delle Autorità in indirizzo affinché si attivino direttamente e sollecitino gli organismi internazionali competenti e/o le autorità nazionali bulgare al fine di far piena luce sulle vicende sopra narrate, per mettere immediatamente fine agli atroci reati commessi nell'istituto lager di (omissis), punendo adeguatamente i colpevoli ad ogni livello di responsabilità. Questo ci spinge a sporgere la presente denuncia, a confidare in un pronto riscontro della presente e nell'immediato intervento dell'Autorità ai fini di punire i colpevoli, ad ogni livello di responsabilità, di tali atroci reati e ancor di più per sottrarre le anime innocenti che giacciono o che ancora sono solo destinate a finire nell'inferno-lager di (omissis), dalle mani del grande Orco".

Ad oggi (giugno 2014), dopo oltre 1 anno, non hanno avuto nessun riscontro.

Il giornalista dell'Espresso Fabrizio Gatti ha raccolto la storia di questi minori attraverso la voce dei loro genitori adottivi e ha scritto due articoli molto approfonditi, che rappresentano, a nostro avviso, un raro esempio di attenta e corretta informazione su questi temi. Gli articoli sono stati pubblicati su l'Espresso numero 2 del 17 Gennaio 2013 ("Nella tana degli orchi") e sul numero 32 del 15 Agosto 2013 ("Ora processate quei pedofili")

In occasione del 6° Congresso indetto dal Cismai che si è svolto a Torino il 12 e 13 dicembre u.s., a cui hanno partecipato oltre 600 operatori, abbiamo presentato e distribuito la testimonianza che questa famiglia ha redatto (in forma anonima), su nostra richiesta e il cui testo integrale riportiamo qui di seguito.

Ringraziamo questi coraggiosi genitori, per la forza con cui tutti i giorni lottano con l'unico obiettivo di far risalire i loro figli dal baratro e per la dignità con cui, con la loro testimonianza, hanno saputo mettere la loro esperienza a disposizione

degli operatori e di altre famiglie che potrebbero trovarsi a vivere il loro stesso dramma.

Noi, per conto nostro, siamo al loro fianco per far sì che si faccia chiarezza sulle responsabilità dei vari attori a diverso titolo coinvolti e si richiama le Istituzioni ai loro compiti di vigilanza e controllo; questo, soprattutto, per evitare che, in futuro, altri minori debbano soffrire pene così atroci mentre, come scrivono i genitori nella loro testimonianza **"e le stelle stanno a guardare"**.

E le stelle stanno a guardare ... (Una storia di adozione e di tanti abbandoni)

Questa che stiamo per raccontare è la storia di un'adozione particolare. I bambini sono dei piccoli eroi che rivelano cose sconcertanti sul mondo degli adulti e delle organizzazioni che dovevano prendersi cura di loro. La storia dimostra come anche ostacoli apparentemente insormontabili possano essere superati. Se solo ci fosse la volontà del mondo degli adulti ...

Il primo viaggio

La nostra storia di adozione è iniziata lì, in un orfanotrofio nascosto nella Bulgaria, una tana, praticamente, non lontana da Sofia. Un'attesa durata qualche anno, serena perché il momento magico dell'incontro con i nostri figli è già arrivato. Lì attorno la neve era tanta, alta. Il bianco copriva tutto: i tetti delle case, le poche auto, il verde degli alberi, ma anche il nero dell'asfalto. Anche l'orfanotrofio, se lo guardavi da fuori, appariva bianco, candido.

Entriamo. Dopo un po' ecco che sentiamo le voci: i nostri figli sono arrivati! Quanto son bellissimi! Anzi, no ... sono bellissimi e non solo: sono straordinari. Sono tre piccoli eroi e ci vorrà un po' di tempo, per noi adulti, per capirlo. Per i genitori adottivi e per i figli il primo incontro è un'emozione indimenticabile. Quando riguardi le foto di quei momenti la gioia la leggi nei tuoi e nei loro occhi. Impossibile descriverla. Lì in Bulgaria, il "viaggio di incontro" dura 5 giorni. Solo tre ore al giorno con i nostri figli, in una stanza apposita, dentro l'istituto. Momenti di intensa felicità per tutti noi.

Rigidità tanta, te l'aspetti e pertanto non ci fai caso. Pensi: in Bulgaria le regole sono così, non ti costa tanto accettarle. Gli altri bambini non li incontri neanche. Anzi solo una volta, per caso, un gruppetto. Ti vengono incontro, ti cercano. Uno ti fa capire che vuole essere preso in braccio, come tuo figlio. Lo faccio senza esitazione, lo porto in alto, più possibile. Ma lo sento tremare. Penso: ha avuto paura, forse. Lo faccio scendere subito, lui resta attaccato alla mia gamba: no, non ha avuto paura. Forse nessuno lo aveva mai preso in braccio ... o forse ... chissà. E' davvero difficile andarmene, non devo voltarmi ...

Il secondo viaggio

Son passati solo quattro mesi ma sembra un'eternità. Avevamo lasciato i nostri figli, il giorno del commiato, tristi e preoccupati. Loro, di abbandoni, di tradimenti, ne avevano subiti, eccome. Non solo dai loro genitori biologici. Finalmente di nuovo lì, in quella tana, a fuggire ogni timore: la famiglia, finalmente, si riunisce definitivamente! E' una giornata calda e di sole, i bambini sono nel cortile, quasi tutti. I nostri figli si "attaccano" subito a noi, festosi, non ci mollano neanche un attimo. Solo mezz'ora nell'istituto, qualche firma e via, felicissimi stavolta!

Siamo riusciti anche a salutare tutti i bambini. Li prendi un attimo in braccio, uno per uno. Speri che presto qualcuno verrà a togliere anche loro, via di là.

I primi racconti

Tre mesi felici son passati, i nostri figli parlano già l'Italiano. E subito iniziano a raccontare qualcosa della loro storia, ne sentono il bisogno, te ne accorgi. Inizialmente le cose che già ti aspetti che possano succedere, nella situazione in cui si trovavano. Ma i nostri figli sono bambini già costretti ad avere dei "segreti" che pesano come macigni. Li vogliono raccontare ai genitori, trovano il coraggio. E' agghiacciante: parlano di atroci violenze ed abusi commessi dai bambini più grandi dell'istituto nei confronti dei più piccoli. Di "riti" consolidati. Speri che siano solo il frutto di fantasie, o quantomeno esagerazioni. Ma quanto e come ti raccontano, non lascia spazio ad interpretazioni. Sono momenti difficili, hai il dovere di capire prima possibile. Cosa è successo, soprattutto per curare al meglio ferite così profonde inferte ai tuoi figli. Ci rivolgiamo a nostri amici operanti nel settore ed all'Ente, l'AIBI, che abbiamo scelto per gli ideali dichiarati di matrice Cattolica, che ha mediato l'adozione. Che però non ci aiuta certo a capire, anzi. In un incontro presso la sede le referenti dell'Ente tentano di minimizzare, parlando con noi, quanto accaduto ai nostri figli, utilizzando argomentazioni sconcertanti. Ci troviamo in assoluto disaccordo. E allora ecco che le referenti, senza remora alcuna, passano ad una azione di colpevolizzazione della coppia adottante: siamo noi che stiamo, quantomeno, esagerando!. Purtroppo sappiamo, ora, che questo tipo di atteggiamento è tutt'altro che infrequente. Spesso i genitori adottivi vengono messi in crisi proprio dall'atteggiamento dei soggetti che sono deputati a sostenerli. In genere per incapacità a svolgere opportunamente l'azione di sostegno alle famiglie, magari in qualche circostanza per negare proprie negligenze o responsabilità. Comunque con conseguenze devastanti, per la coppia e, conseguentemente, per i figli adottivi.

Adozioni internazionali

Per noi, fortunatamente, non è andata così: la vita ci aveva regalato gli anticorpi adeguati per resistere e per combattere. Sì, uscivamo da quell'incontro con un senso di impotenza e rabbia, che però abbiamo subito elaborato. E trasformato: dentro di noi il grido di dolore dei nostri figli era troppo alto per lasciare uno spazio, anche minimo, a cedimenti.

L'Ente notizia la direttrice

Nei giorni successivi ci sentiamo telefonicamente, due o tre volte, ancora con il Presidente dell'AIBI.

A tratti irritato, quando riferivamo dei racconti dei nostri figli. Ci faceva presente che l'Ente aveva ben pensato (sic!) di sentire, in merito, la direttrice dell'orfanotrofio in Bulgaria. Che aveva rassicurato riguardo l'inesistenza di ogni forma di violenza ed abuso dentro l'orfanotrofio, "al massimo qualche bacetto affettuoso tra i bambini" avrebbe aggiunto. Il Presidente sosteneva pure che la referente dell'Ente in Bulgaria gli aveva assicurato che quell'istituto fosse uno dei "migliori" di tutta la nazione. Tutto questo destava tante perplessità in noi. Come poteva, un ente così importante e strutturato, pensare di poter ottenere candidamente un'ammissione di siffatte gravissime responsabilità proprio dalla direttrice, persona preposta alla tutela dei bambini dell'orfanotrofio? Possibile che l'Ente non si rendesse conto come, invece, a seguito dei contatti, avrebbe messo sull'avviso le persone interpellate che avrebbero potuto così organizzarsi per occultare le tracce dell'accaduto e delle proprie responsabilità?

Diversi comportamenti assunti dall'Ente ci lasciano perplessi. Ci accorgiamo anche che le cose che diciamo loro sono oggetto di mistificazioni. Scegliamo pertanto di gestire i rapporti attraverso la comunicazione scritta. Scripta manent, dicevano gli antichi.

La terapia per i nostri figli

Sono passati solo pochissimi giorni dai primi racconti, ora è necessario concentrarsi immediatamente sui bisogni dei nostri figli. Per curare le loro ferite occorre anche capire bene cosa è successo in quell'inferno. Abbiamo assoluto bisogno di aiuti adeguati. Siamo fortunati: amici esperti del settore ci segnalano il miglior centro specializzato esistente nella nostra area. Ci prestano molta attenzione, ci ricevono immediatamente. Purtroppo riceviamo subito conferma della gravità della situazione: quanto riferito dai nostri figli è drammaticamente vero ed ancora non sappiamo che solo una parte di quello che è accaduto loro. I nostri figli possono comunque farcela, ad avere

una loro vita, serena, seppur segnata da certi ricordi. Hanno avuto il coraggio di parlare, di “buttare fuori”, come dicono loro, e questo li aiuterà, tanto. Ecco la notizia che aspettavamo. Ci guardiamo: per noi genitori la loro serenità, il loro benessere è già tutto ...

Il Grande Orco

Con l'ausilio della “terapia” i nostri figli vogliono, ancora di più, liberarsi del peso dei ricordi. Iniziano a raccontare abusi raccapriccianti subiti da adulti, nell'indifferenza colpevole degli uomini, delle organizzazioni e delle istituzioni che li avrebbero dovuti proteggere. Hanno davvero tanto coraggio a raccontarle. Il loro non è solo un grido di dolore, è una richiesta di aiuto per le anime innocenti che si trovano ancora lì, nelle grinfie degli orchi. Ecco perché sono piccoli eroi. Gli volevano imporre di non parlare. Loro invece avevano già chiesto aiuto lì, invano, anche alla direttrice. Forse a chi era complice del turpe giro esistente. Diversi, fra quelli che dovevano assisterli, erano i loro carnefici. La polizia comunque era andata, chissà con quali intenzioni, in più di una circostanza. Ma non aveva fatto niente, mai

Il dolore nei racconti

E' passato solo un mese dai primi racconti e siamo fuori casa per una vacanza. L'ultima notte in albergo sono solo con uno dei miei figli. E' ora di dormire, ma la televisione è ancora accesa. Mio figlio già coricato, si muove sul letto, non dorme, appare agitato. Adesso si alza, si siede sul materasso, accanto a me, vuole parlarmi. Riprendono i racconti. La parte più dolorosa, una parte degli abusi più turpi subiti dagli adulti. I nomi di alcuni degli abusanti, uomini e donne, i luoghi, le azioni subite, descritte come delle immagini che si susseguono nella sua mente, con un italiano incerto ma amaramente comprensibile. Tante lunghe pause, il respiro accelerato. Quando si ferma si pizzica forte, con l'una e l'altra mano, sul costato e la schiena, saltando velocemente da un punto all'altro come a chiudere delle ferite che si susseguono ad aprirsi incessantemente su diversi punti del suo esile corpo. E' straziante per me vederlo così e pensare a quello che ha subito. Ma devo ascoltarlo e cercare di non far trasparire la portata di quello che sto provando. Credo che parlarne gli potrà fare bene. Aspetto che sia lui a fermarsi. Non ho contezza del tempo, forse è passata un'ora forse di più ... finalmente la stanchezza ha il sopravvento. Mi dice che ha altre cose, più dolorose, da raccontarmi, continuerà un'altra volta. Adesso si corica sul fianco, si addormenta quasi subito. Tiene le mani unite tra il cuscino e la guancia, l'accarezzo, ora mi sembra sereno. La

luce della tv lo illumina tutta la notte, non lo disturba, continua a dormire. Lo guardo, sembra un angioletto ...

Non si può tacere

Nei giorni successivi, sempre di più, l'orfanotrofio assume le sembianze di un inferno degli innocenti nei racconti dei nostri figli. Si loro hanno il nostro amore e sono seguiti dai migliori specialisti e questo ci sta aiutando, tanto ... Non si può tacere, però. Dobbiamo dare voce ai nostri piccoli eroi.. Anche per loro, oltre che per la nostra coscienza, il nostro silenzio sarebbe l'ennesimo tradimento subito dai bambini di quell'istituto, da tutti i bambini abusati negli orfanotrofi della Bulgaria e non solo.

Troppo difficile, però, ci appare indurre la Bulgaria ad adottare provvedimenti nei confronti dei criminali per pensare di agire da soli. Che fare? A chi chiedere aiuto? Chi coinvolgere? L'Ente? I presupposti non lasciavano certo ben sperare, ma comunque confidavamo ancora in un ravvedimento, magari dovuto solo a ragioni di opportunità, ma utile comunque. Per questo decidiamo di tenerlo informato tramite amici comuni, continuando anche a sollecitare il Presidente scrivendogli.

Telefono Azzurro e le denunce

Subito dopo i primi racconti ci eravamo rivolti a un'organizzazione che ha lo scopo di difendere i diritti dell'infanzia. Un grande aiuto, morale innanzitutto. Si aprono alcune strade. L'organizzazione presenta una denuncia presso la Procura della Repubblica in Italia, contatta inoltre l'Agenzia di Stato per la protezione dell'infanzia in Bulgaria. Concordiamo di trasmettere anche noi a tale Agenzia una richiesta scritta, chiedendo di entrare in contatto con un responsabile per denunciare nei particolari gli abusi subiti dai bambini. Scriviamo in inglese, firmandoci, ci rispondono dopo una settimana in cirillico, con una mail in un formato neanche traducibile con google traduttore! Inutile insistere, nessuna risposta. Contemporaneamente presentiamo una denuncia alla C.A.I., ai ministeri competenti, a diverse autorità italiane ed estere. Dall'Italia, sembrava, si potesse fare poco. I reati sono commessi all'estero, deve essere la Bulgaria a perseguirli.

Dai racconti dei nostri figli emergono ancora ulteriori raccapriccianti particolari sulle violenze subite. Video-riprese degli abusi, uso di armi per intimidire i bambini e per rendere più morbosamente interessanti le scene agli orchi. I racconti dei nostri figli fanno pensare ad un'organizzazione criminale estesa e consolidata, con diverse ramificazioni. Eppure nulla si muove; capiamo che ben difficilmente la Bulgaria farà qualcosa per far emergere la verità, anzi.

L'inchiesta del giornalista

Cosa resta da fare? Quando prendi il telefono per chiamare la direzione del settimanale "L'Espresso" non speri più di tanto di riuscire a fare qualcosa. Ma ecco che chi ti risponde ti ascolta con tanta attenzione, te ne accorgi subito. E' una madre adottiva! Il giornalista che poi si fa carico dell'inchiesta, Fabrizio Gatti, prende tanto a cuore la situazione. Rischiando, tanto, si reca per una settimana in Bulgaria, lì proprio "Nella Tana degli Orchi". Individua anche la "discoteca", situata in un albergo dove i bambini venivano (e vengono ancora!) portati in "vacanze premio" organizzate e sostenute economicamente da un'associazione di volontariato, di matrice cattolica, religione professata solo da una piccola minoranza in Bulgaria. Raccoglie fondi su un conto corrente intestato alla Conferenza Episcopale del luogo.

Anche lì, nella discoteca, le anime innocenti, venivano abusate dagli orchi. Quanta infamità ...

L'Agenzia di Stato Bulgara

Già il giorno dopo la pubblicazione dell'inchiesta sul settimanale, l'Agenzia di Stato Bulgara per la tutela dell'infanzia individua l'orfanotrofio (tanto tempestiva quanto strana questa individuazione, dato che né il nome dell'istituto né la località erano citati nell'articolo) ed organizza una "parata" iniziata e conclusa in stile "vecchio" regime. Una verifica lampo durata una giornata, interrogando proprio gli operatori dell'orfanotrofio (sic!) con tanto di televisioni di stato schierate all'esterno ed all'interno dell'istituto, porta l'Agenzia bulgara ad escludere l'esistenza di ogni abuso. Avrà inventato tutto il giornalista, o forse i genitori per disfarsi di uno dei figli, la replica all'articolo di Fabrizio Gatti da parte dell'Agenzia di Stato.

Le altre reazioni

In Bulgaria i mass media si dividono in due opposti schieramenti. Molti sembra vogliano ritenere che nella nazione determinate cose non possano succedere e che certe notizie siano frutto dell'avversione nutrita dagli altri paesi nei confronti della propria patria. Ma altri, tanti, ben comprendono quanto sia censurabile il comportamento del sistema, quali nefandezze si vadano a coprire. Stefan Stoianov, ad esempio, uno dei maggiori esperti di diritti umani operante in organizzazioni internazionali, si chiede come mai la Bulgaria ha ignorato le denunce dei genitori per tanto tempo, sostenendo falsamente di non essere riusciti, prima, ad individuare l'istituto e solo dopo la pubblicazione ha, con una tempestività che desta tanti sospetti, individuato l'orfanotrofio degli orrori. L'Agenzia di Stato per la protezione (sic!) dell'infanzia sostiene, con una tesi del tutto inverosimile, di avere impiegato il tempo trascor-

so ad individuare l'istituto. Eppure la nostra lettera di segnalazione era firmata, sarebbe bastato chiedercelo, o anche solo verificare il cognome attraverso l'elenco dei bambini adottati dall'Italia, per identificare l'istituto di provenienza.. Singolare coincidenza averlo trovato il giorno dopo la pubblicazione dell'articolo che, invece, non faceva riferimento né ai nomi dei bambini né rendeva identificabile l'istituto . Aggiunge Stefan Stojanov: "in questa storia , così drammatica, non c'è certo spazio per l'umorismo ... ma qui il comportamento dell'Agenzia di Stato è ridicolo, è come se la polizia, appreso di un giro di pedofili, si recasse nelle loro case per chiedere: scusate sapete se qui abitano dei pedofili? Gentilmente, ripassiamo tra qualche giorno, se trovate qualche prova, consegnatecela!"

Anche in Italia, (solo) dopo la pubblicazione dell'articolo, qualche reazione c'è. E in qualche aspetto non dissimile da quella della Bulgaria . Da AIBI "replicano" al giornalista, soprattutto per "giustificare" i propri silenzi. Negano di essere stati a conoscenza degli abusi commessi da parte di adulti, sostengono di conoscere *"solo il racconto riferito di comportamenti sessualizzati fra i minori"*. Rileviamo, con molta amarezza, l'uso dell'avverbio "solo", come se abusi fra bambini, avvenuti in un'istituzione che dovrebbe proteggerli, possano essere considerati accettabili e non l'indice di comportamenti devianti acquisiti in seguito agli abusi subiti dagli adulti.

I bambini adottati in Italia

Adesso sappiamo anche, per averlo appreso attraverso i forum sull'adozione, che i bambini provenienti da quell'istituto, ora adottati in Italia, hanno manifestato diverse devastanti conseguenze causate dagli abusi subiti.

I loro genitori adottivi non hanno ricevuto, neanche dopo le nostre segnalazioni, per quanto a nostra conoscenza, nessuna comunicazione, né tanto meno sostegno da parte di AIBI, dell'accaduto nell'istituto. Chi l'ha appreso ha potuto farlo solo attraverso i forum e la pubblicazione dell'inchiesta. Alcuni genitori riferiscono anche di essere stati colpevolizzati dopo aver chiesto spiegazioni riguardo la manifestazioni di certi sintomi da parte dei figli adottati. Con il risultato di mettere anche a repentaglio il proseguimento dell'adozione. Come si è già verificato. Eppure anche situazioni molto difficili possono essere risolte, se ben sostenute.

Mentre scrivo, adesso, sento i miei figli, sono nell'altra stanza. Fatti i compiti, sono andati a fare allenamento con la squadra di pallacanestro in cui si sono molto bene inseriti. Sono tornati da poco

a casa . Li sento giocare, felici ... ci penso. Ecco: una famiglia felice. Una vita serena per i nostri figli Da tanto tempo, subito dopo i "racconti" liberatori, anche i disturbi del sonno sono scomparsi: l'enuresi, il digrignare i denti, quei movimenti rotatori ed alternati del corpo sul letto, con le braccia vaganti protese verso l'alto come a scacciare il tormento, ormai sono solo un brutto ricordo.

Sono disturbi tipici dell'istituzionalizzazione, ci avevano detto ... nulla di che

Le organizzazioni criminali e gli orfanotrofi lager

Sì certo, purtroppo lì in Bulgaria, ma non solo, il triste fenomeno degli abusi sugli orfani è purtroppo capillarmente diffuso. Sostiene l'avvocato Marin Markovski, il penalista più quotato in Bulgaria, "esiste un'organizzazione criminale che sfrutta gli orfanotrofi per fornire i bambini ai pedofili ... dovrebbe essere l'antimafia (recentemente istituita in Bulgaria) ad indagare su questa organizzazione".

Certo è che se aberranti sono i crimini com-

messi dai pedofili, molte responsabilità gravano sulle organizzazioni, pubbliche e private, che operano nel settore della tutela dell'infanzia e delle adozioni, che guardano e, chissà perché, sembrano non vedere. Forse anche per gli orchi può esistere qualche attenuante. Anzi, in molti casi, esiste. Magari da piccoli hanno subito, magari alcuni hanno appreso certi comportamenti subendoli proprio lì, nell'orfanotrofio ... Magari sono rimasti nella "Tana degli Orchi" fino a diciotto anni. Vittime, quasi certamente senza aiuto alcuno, che si trasformano in carnefici. Per le organizzazioni che dovrebbero tutelare i bambini, attenuanti non ve ne sono. Li hanno traditi e basta. Chissà perché.

Dopo la pubblicazione dell'articolo su "L'Espresso", scrive Maya Marinova, una delle giornaliste di inchiesta più intraprendenti della Bulgaria: "l'unica buona notizia sarebbe che gli orfanotrofi venissero chiusi al più presto. Quando sarà passeranno alla storia alla stregua di Dachau, Salaspils, Auschwitz ...". Sì a coprire, anche lì, ad Auschwitz c'era la neve ... Come lì, nella Tana degli Orchi.

Quante stelle stanno a guardare...

Recensioni

Segnaliamo all'attenzione dei nostri lettori i seguenti articoli pubblicati sui numeri 185-186 della rivista "Prospettive Assistenziali".

sul numero 185 a firma di *Francesco Santanera*: "**Il valore dei diritti: esperienze di difesa dei casi personali**" e "**La sconcertante e superficiale sentenza della Corte Costituzionale sul presunto diritto del figlio adottivo di conoscere la donna che lo ha partorito**". Inoltre: "**Proposta di legge per garantire i necessari interventi socio-assistenziali alle gestanti in gravi difficoltà**"; "**Proposta di legge sul preventivo consenso della donna per l'incontro con il proprio nato non riconosciuto**" e nelle Notizie "**In crisi in Svizzera il riconoscimento obbligatorio dei neonati**".

sul numero 186 a firma di *M.T. Pedrocco Biancardi*: "**La ricerca delle origini dei figli adottati non riconosciuti alla nascita**". Inoltre: "**Osservazioni del Csa in merito alle Linee guida per una riforma del Terzo settore**" e "**Contro l'economia che esclude, l'appello di Papa Francesco**" e nelle Notizie: "**Il Ministero dell'istruzione deve versare mille euro al mese per l'ingiustificata riduzione delle ore di sostegno didattico**".

Rinnoviamo il caldo invito a tutti i soci ad abbonarsi a **PROSPETTIVE ASSISTENZIALI**, l'unica rivista che dal 1968 ha sempre difeso il diritto alla famiglia dei minori che ne sono privi, ha promosso l'affidamento familiare a scopo educativo, ha chiesto e chiede il pieno riconoscimento etico, giuridico e sociale della filiazione e della genitorialità adottive.

A fronte del notevole aumento dei diversi costi gestionali di pubblicazione della rivista (primo fra tutti i costi di spedizione postale) è sorta l'esigenza di portare a 45,00 euro l'abbonamento annuale.

Per i soci dell'Anfaa, l'abbonamento per il 2014 è stato fissato al prezzo speciale di 35,00 euro

L'abbonamento può essere sottoscritto tramite le Sezioni Anfaa, oppure versando l'importo sul c.c.p. n. 25454109 intestato ad Associazione Promozione Sociale, via Artisti 36, 10124 Torino.

Intervento di Claudia Roffino all'audizione dei rappresentanti Anfaa presso la Commissione Giustizia della Camera del 3 giugno 2014

Sono venuta al mondo il 25 febbraio 1966 grazie ad una scelta tanto difficile e definitiva, quanto responsabile ed amorevole di una donna che ha scelto di partorire in assoluto anonimato, come consentitole dalla legge italiana. Ha dunque preferito, per mia fortuna, non praticare un aborto (all'epoca clandestino) e non mettere a repentaglio la mia vita, ma mi ha partorito in assoluta sicurezza per entrambe in ospedale, donandomi la vita, e ha scelto di non essere nominata, responsabilmente consapevole che in quel periodo della sua vita non avrebbe potuto svolgere appieno il ruolo di genitore, donandomi una famiglia; avevo infatti solo 3 mesi (e oggi l'iter è ancora più rapido!!!) quando ho incontrato per la prima volta mamma e papà all'Ipim di Torino, diventando loro figlia. Da quel momento sono stati loro, con nonni, zii e cugini la mia famiglia, UNICA E VERA, con cui ho costruito la mia storia e la mia identità, strutturando la mia vita nel passato, nel presente e nel futuro.

Sicuramente nell'età dell'adolescenza, quando noi figli adottivi ci dobbiamo affrancare non solo dai nostri genitori, ma anche dalle due persone che ci hanno donato la vita, assenti fisicamente ed affettivamente, ma presenti mentalmente e psicologicamente, ho sentito forte la curiosità di sapere chi fossero e perché avessero scelto di non tenermi con sé. E non nego che all'epoca ero anche molto arrabbiata con loro, ma pian piano crescendo e con l'appoggio dei miei genitori, la rabbia si è tramutata in riconoscenza e la curiosità di sapere chi fossero si è trasformata nella decisione di capire cosa c'è dietro un parto in assoluto anonimato. Per questo ho voluto parlare con il personale dell'ospedale della mia città, dove avviene il maggior numero delle nascite in anonimato della regione in cui vivo, per poi estendere la ricerca ad altri ospedali, ho parlato con ostetriche, neonatologi, assistenti sociali, psicologhe, personale di alcuni Ipim, persone insomma che nella loro esperienza lavorativa hanno condiviso le emozioni delle donne che hanno scelto in passato e che scelgono tutt'oggi di partorire senza essere nominate.

Sono proprio le risposte che ho ricevuto che fanno sì che io trovi agghiacciante la sentenza della Corte Costituzionale e molte delle proposte di legge che ne sono seguite.

La scelta delle donne è dolorosa, drammatica, devastante, spesso il loro silenzio viene confuso con indifferenza, quando invece sono ammutolite da un dolore sordo che le strappa da dentro, quel

momento tanto sognato dalle donne in attesa di un bambino di sentire per la prima volta il battito del cuore del nascituro è per le donne che hanno in mente di non riconoscere uno dei momenti più dolorosi, la loro disperazione urla all'interno del loro corpo, ma solo due grosse lacrime che rigano il volto ne sono la testimonianza!

Eppure affrontano tutto questo per permettere al bambino di nascere, di non pagare con la morte una violenza, un errore, una scelta non condivisa e non percorribile da sole: le vere abbandonate in quel momento non siamo noi bambini, come la cultura vuol farci credere, ma loro!!

Di fronte ad un percorso di questo tipo, ad una scelta così drammatica e amorevole, da bambina nata grazie a tutto ciò e da donna e adulta consapevole posso solo avere sentimenti di stima e di riconoscenza per chi ha fatto tutto ciò per me ed è in nome di questa riconoscenza che non posso pensare che venga in alcun modo leso il suo diritto alla segretezza. Per quando grande ed impellente possa essere il mio desiderio di sapere chi sia ritengo fondamentale che lei sia tutelata tanto quanto ha tutelato me. Spero con tutto il cuore che dopo il percorso doloroso che ha portato alla mia nascita abbia avuto la possibilità di crearsi una famiglia felice e serena come è stato concesso a me proprio da lei, con dei figli e che con loro sia stata una madre affettuosa e premurosa come non ha avuto la possibilità di essere con me. E' così difficile creare degli equilibri nella nostra vita che ritengo di essere l'ultima persona ad avere diritto a sconvolgerli, cosa che inevitabilmente accadrebbe se a seguito di una mia eventuale domanda al Tribunale si verificasse il benché minimo errore nel percorso...Non bisogna poi dimenticare le motivazioni che hanno portato al non riconoscimento, perché ad esempio le donne musulmane scelgono questa opportunità per non essere uccise dal padre o dai fratelli....vogliamo solo rimandare la loro esecuzione? Che dire poi delle donne che da oggi in poi vorranno avvalersi del parto in anonimato, quante di loro per paura di poter un giorno essere cercate faranno scelte diverse, non solo abortire, ma anche più terribili come l'abbandono nei cassonetti, infanticidi occulti, ma forse di questi bambini non nati, morti, uccisi non vi importa nulla perché tanto sulle statistiche vengono indicati col numero 0, ma di questi zeri, uno sopra l'altro, saremo responsabili noi tutti e dovremo dare risposte almeno alle nostre coscienze. Penso che proprio per ciò che è stato donato a me, il dono più prezioso che si possa ricevere, LA VITA, sia mio dovere tutelare i bambini che hanno diritto a nascere e difendere l'anonimato di queste donne!

Sembra poi che tutti i figli non riconosciuti siano

alla spasmodica ricerca della donna che li ha messi al mondo, come si pensava prima del 2001 per i riconosciuti, al punto che è stata promulgata l'art. 28 della legge 184/1983 e smi, che prevede che l'adottato possa presentare istanza per avere accesso all'identità dei genitori biologici e/o dei propri fratelli e sorelle, ma dalla relazione sullo stato di attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, (pg. 25-26), presentata dal Ministro della Giustizia Cancellieri e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 16 dicembre 2013, risulta veramente minima la percentuale di chi ha presentato richiesta di accesso e veramente insignificante rispetto al numero degli adottati la percentuale delle richieste accolte.

Concludo quindi ribadendo che l'unica a poter decidere in merito all'anonimato e alla sua facoltà di recedere dalla decisione presa in precedenza sia la donna, unica a poter esprimere la sua disponibilità ad incontrare il bambino che ha messo al mondo e che ora è diventato adulto.

Mi permetto ancora qualche domanda perché possa essere spunto di riflessione per voi:

Chi pensate che siano per me mamma e papà?

Chi considero i miei veri e unici genitori?

Perché si cerca sempre e solo la "madre"?

Il "padre" che magari era all'oscuro di tutto non ha alcun interesse da parte del "figlio" non riconosciuto?

Quanti passi in avanti deve ancora fare la nostra cultura!!

* * *

Sono stato adottato e sono felice

*Riportiamo questo contributo di **Patrizio G.** che ci racconta la sua esperienza di figlio*

Ho conosciuto la mia famiglia quando avevo 3 anni e mezzo. Ho ben pochi ricordi del "prima", anzi quasi nulla. Mi piace pensare alla mia madre biologica in modo positivo: non mi ha abbandonato, mi ha consegnato al centro adozioni (non mi piace la parola orfanotrofio a causa della concezione poco positiva che di solito viene data alla parola, e questo anche se so che non vi ho vissuto certo bene) affinché mi venisse data la possibilità di essere adottato. Ho così incontrato mia madre e mio padre con i quali ho avuto una vita bellissima.

Ciò che ricordo del periodo precedente sono le coccole di una signora che mi avrebbe preso in affido se non fossero arrivati i miei genitori. Ho recentemente avuto modo di conoscerla ed ho così ricostruito una parte della mia storia che non ricordavo. Sono stato accolto in adozione a braccia aperte, in loro c'era comunque la consapevolezza che il percorso non sarebbe stato facile. Sono affetto da idrocefalia, i sintomi della malattia

sono sia fisici che neurologici e pertanto mi sono ritrovato spesso a entrare e uscire dagli ospedali; nelle difficoltà affrontate ho sempre sentito la vicinanza dei miei genitori e tutto il loro amore. A causa della malattia, la mia vita ha avuto un percorso "rallentato" rispetto agli altri della stessa età, mi sono comunque diplomato al liceo psicopedagogico. Avrei tanto voluto laurearmi ma non sono riuscito a portare a termine gli studi: purtroppo capisco quello che leggo ma non riesco a spiegarlo agli altri. mi sarebbe piaciuto svolgere un'attività che mi permettesse di dedicarmi agli altri ... ho qualche difficoltà nei lavori manuali ... Mi sembrava che la laurea avrebbe potuto "pareggiare un po' i conti" nei confronti dei miei genitori (entrambi laureati); infatti mi chiedevo «perché mi hanno adottato?». Poi ho imparato ad accettare i miei limiti e mi sono sentito fortunato per quello che sono riuscito a creare e che ho, anche senza la laurea.

Mi sento fortunato nelle piccole cose e anche nella mia situazione. sono sempre stato circondato da tanto affetto, comprensione e amore e particolarmente fortunato mi sono sentito quando ho incontrato mia sorella per la prima volta. Ho sempre voluto avere un fratellino o una sorellina da piccolo e ho insistito con i miei genitori finché – quando avevo otto anni – hanno scelto di dare la disponibilità per un'altra adozione ed hanno accolto una bimba: l'emozione è stata davvero grande! Mia sorella aveva una storia diversa dalla mia e non nascondo di essere stato un po' geloso di lei in qualche momento.

Oggi posso dire di aver raggiunto una certa autonomia, vivo per conto mio anche se abbastanza vicino ai miei genitori e sono contento dei traguardi che ho raggiunto e della mia storia, mi sento felice di tutto ciò che ho avuto finora e guardo al futuro con tanta speranza.

Patrizio G.

* * *

Spesso pensiamo di essere noi ad essere stati scelti e non il contrario

*Ecco il racconto di **Lucia e Gianni** sulla loro bella esperienza di adozione internazionale*

Sentivamo il desiderio di diventare genitori, ma dopo una serie di esperienze negative alla ricerca di un figlio biologico, abbiamo trovato la nostra strada con il percorso adottivo. Difficilmente si parla di adozione e spesso quando se ne parla vengono fornite informazioni che non corrispondono alla realtà. Abbiamo affrontato l'invadenza di alcune persone che senza remore elargivano i loro consigli "ma chi ve lo fa fare? Ma ve li danno malati!! Io so che tizio e che caio...."

Quasi per caso abbiamo incontrato un'associazione che finalmente ci ha dato un'informazione schietta e concreta! Abbiamo partecipato ad un loro incontro e siamo usciti con le lacrime agli occhi! Senza parlarci, era chiaro, entrambi avevamo deciso! Non avremmo mai immaginato che avremmo partorito i nostri figli in un modo tanto

strepitoso! Abbiamo iniziato a scalare una montagna. Abbiamo iniziato un lunghissimo iter tutto in salita. Il primo corso di informazione ci ha messo di fronte alle situazioni più ardue e complesse. La prima volta che abbiamo varcato la soglia del Tribunale dei Minori ci sentivamo smarriti, titubanti, ansiosi ma anche eccitati! Era solo la prima di una lunga serie di visite abbiamo dato la disponibilità per adozione nazionale ed internazionale. Bisogna districarsi poi tra carte da compilare e uffici. Si inizia con la valutazione della coppia, quindi medico legale, assistente sociale e psicologa e per finire l'incontro con il giudice (che non fu proprio una passeggiata). Abbiamo vissuto quel periodo guardandoci dentro e avvicinandoci sempre più come coppia.

Era il 2005 ed era solo l'inizio. Dopo mesi arriva la comunicazione di idoneità. Era la nostra prima vittoria, ed ora bisognava cercare un ente a cui affidarci per l'adozione internazionale. Alle coppie che oggi ci chiedono consigli diciamo che l'ente e' l'anello fondamentale ma che non ci sono parametri uguali per tutti, deve scattare l'empatia giusta. Noi, dopo averne valutati alcuni, ci siamo rivolti ad un ente che opera in Etiopia. Abbiamo incontrato tante persone, che hanno camminato con noi; non ci aspettavamo tanti compagni di viaggio. Ci siamo aperti ad un mondo nuovo dove l'amore era scelta, lotta e coraggio.

Dopo aver conferito mandato all'Ente, si riparte ... elenco infinito di documenti, uffici da girare: procura, prefettura, tribunale, comune, notaio, ospedale, documenti da tradurre, si diventa bravissimi e velocissimi, si fanno cose che mai si sarebbe pensato.... Si inviano fax in Etiopia dove la connessione telefonica va a singhiozzo, si va in giornata a Roma all'ambasciata etiope. Alla fine prevale un senso di soddisfazione e appagamento ed inizia una terza attesa. Questo tempo pare essere infinito ed inutile ... è l'attesa dell'abbinamento.

Passa quasi un anno, siamo in un limbo, arrivano notizie frammentarie. Fino a che arriva una telefonata, è il presidente dell'ente, ci dà appuntamento per la domenica mattina!! Noi stiamo trascorrendo il fine settimana in montagna e l'appuntamento è a Torino. Si parte si va, c'è solo un'ipotesi di abbinamento ma quando arriviamo li è tutto reale! E' qualcosa di straordinario, è la nostra famiglia che si sta formando! Poche notizie, è un maschietto ha 20 gg di vita si chiama Luca e si trova ad Addis Abeba, sta bene. Poche parole che iniziano a rimbombare nella nostra mente!

Ed inizia una nuova attesa, la più logorante! L'anno più difficile della nostra vita. Modifiche di legge del paese, nuove norme, nuove richieste, rallentamenti, e noi possiamo solo essere spettatori passivi ... passerà un anno esatto prima di partire per il nostro primo viaggio della vita.

Difficile tradurre a parole ciò che si prova quando incontri tuo figlio per la prima volta! La ricompensa è inimmaginabile. Il nostro desiderio di famiglia è sempre stato forte. Quando depositam-

mo la disponibilità all'adozione ci eravamo resi disponibili ad accogliere due minori, e arrivò Luca.

Dopo un periodo di assestamento, questa volta senza più leggerezza ma ben consapevoli del lungo iter, bisognava decidere se far decadere quel sogno oppure rimboccarsi le maniche e non archiviare una pratica "aperta". Incoscienti? Forse si siamo ripartiti da capo, non ci è stato scontato nulla! Questa volta era per noi chiaro che saremmo ritornati in Etiopia! Le scartoffie da produrre erano le stesse, di nuovo, ma ci districavamo meglio e con più disinvoltura tra i vari uffici Luca voleva una sorellina E, così a discapito di tutte quelle persone che ci davano dei pazzi, ci siamo trovati in un vortice che ci ha colti impreparati. Il mondo dell'adozione è così stesso paese, sempre noi ... perché Luca arrivasse a casa sono serviti 3 anni e mezzo questa volta eravamo in una centrifuga e appena i nostri documenti sono stati depositati ad Addis Abeba arriva una dolce inaspettata telefonata. Siamo di nuovo genitori, si tratta di una bimba, ha 8 mesi e si trova nel sud dell'Etiopia! Serve un po' di incoscienza, bisogna mettersi in gioco con caparbia, deve essere una scelta di vita, perché i bambini arrivati da lontano portano un grosso bagaglio. Adottare per noi significa lasciare le porte aperte, non siamo noi a decidere chi entrerà!

I giorni dell'incontro, conoscere la loro terra, cercare di ottenere più informazioni possibili su quel pezzo di vita che, anche se breve, resterà un enorme vuoto e quei giorni, trascorsi lontano, i primi giorni da famiglia dove piano piano cerchi di conoscerli! Le loro reazioni così diverse. Sono giorni magici e tanto faticosi. Hai bisogno di tempo, tanto tempo e tanta pazienza, ti studiano ti mettono alla prova vogliono capire se tu sei davvero lì per loro, se li puoi amare incondizionatamente e se puoi raccogliere tutta la loro impotenza, la loro "rabbia", la loro fatica. Bisogna esser lì a comprendere ed accettare il loro mondo, ad entrare nel loro cuore in punta di piedi, a rispettare i loro ritmi, così diversi dai nostri, e a volte non è facile. Lavori per gradi piano piano crescendo con loro spiegandogli la loro storia, rispondendo alle loro domande, e guai a dimenticare la loro dimensione etnica, nutrire questa radice.

A distanza di 6 anni possiamo dire che siamo una famiglia rodata, con le risa, il caos, le corse per tutto, le sgridatela loro consapevolezza e il nostro dimenticare che siamo una famiglia "colorata" con una storia unica e speciale. Non ci sentiamo solo i loro genitori di cuore ma genitori di cuore, di pancia di occhi di mani

Ci dicono di aver compiuto un gesto bellissimo, eppure noi non riusciamo a capire! La verità è che siamo stati scelti immeritatamente. Se solo la gente capisse l'emozione ed il bene che questa strada riserva a chi decide di percorrerla ...

Lucia e Gianni

SEZIONE DI CUNEO

Importanti progetti sono spesso realizzati dalle sezioni e, per la maggior parte, si possono evidenziare dalla Home Page del sito www.anfaa.it selezionando la sezione che interessa. Di particolare interesse ci è sembrato il progetto della sezione di Cuneo SOStegno. Abbiamo quindi chiesto alle responsabili della sezione di esporlo e ad alcuni "fruitori" del progetto stesso di raccontare le loro emozioni.

Progetto di Sostegno ai Nuclei Familiari Affidatari e Adottivi

Motivazioni

I percorsi di crescita dei minori adottati o in affidamento, nel loro svolgersi temporale, attraversano inevitabilmente "crisi di passaggio" che mettono a dura prova la relazione genitori-figli. Si pensi ad esempio al periodo dell'adolescenza, in cui i ragazzi/e sentono il bisogno di ricercare le proprie radici e si contrappongono ai genitori adottivi o affidatari, com'è tipico di tale età, nel tentativo di trovare la propria strada. Tale processo di individuazione rischia di essere dirompente per la relazione genitori-figli, in quanto spesso i ragazzi/e giungono, nella dinamica oppositiva, a "misonoscere" la figura e il ruolo dei genitori affidatari / adottivi, creando uno stress notevole nei rapporti e privandosi di quell'appoggio necessario per "slanciarsi nel mondo".

I genitori adottivi o affidatari hanno talvolta bisogno di essere "sollevati" e sostenuti nella quotidianità, per andare oltre a tali provocazioni adolescenziali e per continuare a svolgere il loro fondamentale ruolo, con la flessibilità necessaria in tale fase di età.

I figli hanno bisogno di figure terze che li aiutino a riconoscere la relazione con i genitori e a integrare la propria spinta all'autonomia con un senso di appartenenza al legame, necessario per slanciarsi in progettualità future. In generale, nelle situazioni di tensione familiare, ognuno ha bisogno, di tanto in tanto, di spazi personali per vivere la propria quotidianità e per vedere con una più "giusta distanza" la propria situazione ed i propri vissuti.

Attività

Da questa premessa, nasce la proposta di offri-

re un percorso di sostegno rivolto all'intero nucleo familiare affidatario o adottivo, nel rispetto di tutti i vissuti e di tutte le individualità coinvolte. Porsi in ascolto e in aiuto della famiglia ha come obiettivo la valorizzazione degli elementi positivi presenti e lo sviluppo di risorse relazionali che, pur in situazione di disagio, possono essere riattivate e potenziate.

Nel dettaglio si prevedono i seguenti interventi:

1. Momenti settimanali di sollievo attraverso interventi educativi continuativi rivolti al singolo/a figlio/a, con una frequenza settimanale o bi-settimanale. Tali momenti sono condotti da un Educatore Professionale esperto nella relazione con adolescenti e giovani, e di volta in volta verranno strutturati sotto forma di affiancamento individuale o di piccolo gruppo (max 3/4 ragazzi/e omogenei per età). Si ipotizzano le seguenti attività, suddivise in base alle diverse fasce d'età:

a. per i figli frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Media, l'Educatore li aiuterà nello svolgimento dei compiti e nello studio, in modo da "sollevare" il genitore normalmente preposto al monitoraggio dello studio e di conseguenza la relazione con il figlio/a;

b. per i figli frequentanti le Scuole Superiori, l'Educatore favorirà la loro partecipazione ad attività ludiche, ricreative o sportive, sia accompagnandoli di persona, sia favorendo il loro inserimento presso gruppi già attivi presenti sul territorio.

2. Incontri di gestione e mediazione dei conflitti fra genitori e figlio/a, finalizzati alla comprensione dei reciproci vissuti e al riconoscimento relazionale dell'altro. Prima di giungere ad un eventuale incontro di mediazione, si intende offrire un breve percorso di ascolto e di rielaborazione rivolto alla coppia genitoriale (a cura del Counsellor) ed al figlio/a (a cura dell'Educatore) che permetta loro di sfogarsi, di fare chiarezza sui propri vissuti, responsabilità e direzionalità (passi che si desidera/può fare) nella situazione di tensione venutasi a creare. Solo successivamente a tale percorso di accompagnamento alla gestione del conflitto (della durata indicativa di 3 o 4 colloqui), sarà possibile proporre ai genitori ed al figlio/a coinvolto, un incontro di mediazione con la facilitazione del Counsellor e dell'Educatore che li hanno rispettivamente seguiti e la mediazione di una figura

terza, garante che le “parti” possano parlarsi, ascoltarsi e comprendersi.

3. Gruppo di sostegno a fratelli di figli adottati/affidatari

4. Gruppo di sostegno a figli adottivi/affidatari in età adolescenziale. Da attivare eventualmente in seguito a gruppo di gestione tempo libero e alla costruzione di un rapporto di fiducia fra famiglia e operatori del progetto.

Di seguito la testimonianza di una famiglia che ha fruito del progetto:

Siamo genitori di un figlio naturale adolescente e di un figlio adottivo di 11 anni.

Si parla molto dell'incontro, dell'accoglienza di un figlio che spesso si immagina, ancora prima di intraprendere il percorso adottivo, e poi... Cosa succede dopo? I nostri figli sono cresciuti, ma come sono cresciuti? Come affrontano il mondo? Quali strumenti stiamo dando loro, oltre al nostro amore, per affrontare una società che è fatta di differenze e talvolta di discriminazioni? Da qui è scaturita l'esigenza di partecipare a un percorso di sostegno rivolto all'intero nucleo familiare, proposto dall'ANFAA.

Abbiamo quindi seguito, come coppia genitoriale, un percorso di 4 colloqui con Enrico Santero, counsellor ed educatore, che ci ha aiutato a fare chiarezza su molti dubbi e interpretazioni del nostro modello educativo. Riflettere su come abbiamo vissuto e stiamo vivendo la nostra esperienza adottiva, il confronto e la condivisione con un esperto è stata preziosissima. Essere anche genitori di un figlio adolescente che continuamente ci obbliga a introspezioni e parallelismi molto spesso sbagliate spesso ci mette in crisi.

Abbiamo riflettuto sul fatto che noi e i nostri figli siamo diversi, viviamo tempi storici diversi ed abbiamo di conseguenza, riferimenti molto diversi. Le nostre sicurezze non sono uguali e questo a volte ci ferisce perché fa sentire i nostri valori incredibilmente vecchi e superati. E ci fa sentire troppo distanti. Abbiamo capito che è giusto così: anche noi abbiamo dovuto rifiutare i modelli educativi dei nostri genitori per costruire i nostri.. Loro dovranno fare la stessa cosa. Con una fatica in più per i figli adottivi.

Abbiamo sicuramente imparato a rapportarci meglio con i nostri figli e siamo riusciti a chiarire alcune nostre sensazioni, emozioni e pensieri.

Il nostro figlio più piccolo ha invece usufruito, con una frequenza settimanale, di incontri in piccolo gruppo (4 ragazzi omogenei per età) condotti da Valentina Fida, educatrice professionale esperta nella relazione con ragazzi e adolescenti.

Siamo stati molto soddisfatti del suo entusiasmo, della voglia di partecipare e della maturazione che ha dimostrato nel seguire il percorso di riflessione attraverso momenti di gioco, passeggiate, uscite e recitazione.

Ringraziamo l'ANFAA per averci offerto questi spazi dove abbiamo potuto “raccontarci” sapendo di essere ascoltati e capiti.

Paola e Paolo

Non poteva mancare la testimonianza dei giovani ai quali è stato chiesto:

“Che cosa rappresenta per te il nostro appuntamento della settimana?”

Per me incontrarmi in questo gruppo è: divertirmi, conoscersi meglio, fare nuove amicizie; con Valentina ho imparato a rispettare di più gli altri. Lei è molto gentile, altruista, generosa e vorrei dirle grazie!

Angel

Quando sono nel gruppo a volte sto un po' in silenzio e guardo gli altri ragazzi, altre volte gioco con il gruppo. Il venerdì invece riesco ad aprirmi di più perché ci siamo solo io e Valentina. Mi sono resa conto che con il passare del tempo riesco a parlare di più con i ragazzi della mia età. Sono molto contenta!

Claudia

Per me l'incontro con Valentina è:

- 1 - Incontrare nuove amicizie
- 2 - giocare tutti insieme e creare cose nuove
- 3 - liberare i propri sentimenti con lo svago dopo la scuola
- 4 - ricordarsi che l'amicizia è unica.

Kanchana

Prima di tutto vorrei straringraziare Valentina e l'Anfaa. Per me stare insieme è conoscersi, stare con gli altri, condividere i sentimenti, imparare cose nuove, fare attenzione ai pericoli, fidarsi gli uni degli altri, fare amicizia, fare avventure, tutto. Da Andrej un grosso bacio a Valentina.

Andrej

Sfogo, Crescita, Aiuto, Gioco, Felicità, Libertà di sfogarsi.

Manisha

Il luogo di incontro è per me un luogo importante perché parliamo liberamente di quello che vogliamo.

Olga

Notiziario dalla Sede Nazionale

tratto da *Prospettive assistenziali* n. 185-186

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL SEGRETO DEL PARTO: DUE CONTRIBUTI SIGNIFICATIVI

L'Anfaa ritiene che il Parlamento – nel dare doverosa attuazione alla decisione della Corte costituzionale – debba anzitutto rispettare il diritto alla segretezza garantito alle partorienti che hanno dichiarato di non voler essere nominate: solo ad esse deve essere consentito di ritornare sulla decisione presa. Per questo motivo l'Anfaa condivide quanto previsto nella proposta di legge n. 1989 presentata dall'on. Rossomando, illustrata nell'articolo di Francesco Santanera, pubblicato in questo numero della rivista.

Non è ammissibile il percorso inverso, cioè che siano i loro nati ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni, come ipotizzato da altre proposte di legge. Se mai il Parlamento approvasse una simile disposizione si renderebbe responsabile di una violenza gravissima nei confronti di decine di migliaia di donne, con conseguenze difficilmente prevedibili.

Al riguardo, riportiamo uno stralcio del disperato appello inviato all'Anfaa da una signora, che, restata incinta giovanissima (a 16 anni), ha deciso di non riconoscere il neonato: *«Ho letto sul vostro sito che la Corte costituzionale ha accolto l'istanza per lo smantellamento del parto segreto. Come avrete capito, io sono una madre segreta. Quando ho letto la notizia credo che il mio mondo si sia dissolto in un attimo, ho guardato i miei familiari, ignari, e ho visto la fine della vita che con fatica mi sono costruita e guadagnata. Non vi voglio raccontare il mio passato doloroso, so però che non sarei in grado di riviverlo (...). Non posso rivivere tutto di nuovo, non ho la forza di raccontare tutto alla mia famiglia attuale, non lo posso immaginare, mi sento morire e nell'attesa di questa condanna, io mi sento morire piano piano. Che Dio mi perdoni se a volte vorrei farla finita, anche se poi non so se ne avrei il coraggio. La mia vita ormai dipende dal legislatore, vi prego non smettete di lottare per il parto anonimo, per questo non vi ho mai ringraziato abbastanza, quelle come me non possono palesarsi, non possono parlare ai dibattiti, devono solo aspettare! (...) Ho cominciato a vivere nel terrore che un giorno arrivi a casa una raccomandata che mi obblighi a presentarmi in tribunale (come una malvivente), ho il timore di dover ripercorrere quella esperienza terribile (...).*

lo ho la certezza che non riuscirò a sopportare tutto questo (...). Uno Stato non può tradire in questo modo un patto stipulato che mi ha portato a fare questa scelta, anche se imposta, che mi ha permesso di non abortire. Sono disperata all'idea di poter fare soffrire i miei cari. Spero anche che la creatura che ho messo al mondo e per la quale prego sempre (sono aiutata da un padre spirituale) sia serena, considerando le sue origini, quelle delle persone che lo hanno adottato, loro sono i veri genitori».

L'autorevole parere di Marisa Persiani

Abbiamo chiesto a Marisa Persiani, psicologa, psicoterapeuta e Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma, che da anni stimiamo per la grande sensibilità e professionalità con cui svolge il suo lavoro e per l'apporto che ha fornito a tutti noi per l'approfondimento di questa complessa e delicata tematica, di commentare la sentenza della Corte costituzionale: ecco di seguito il suo contributo.

La Corte costituzionale con sentenza n. 278/2013, depositata il 22 novembre 2013 ha dichiarato *«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), su richiesta del figlio ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione».*

Nelle considerazioni che espongo non intendo avventurarmi nella complessa riflessione giuridica animata intorno alle norme che disciplinano tale materia e alle pronunce della Corte europea e della Corte costituzionale, quanto proporre al riguardo una riflessione in chiave psicologica.

È fondato il presupposto del "diritto all'identità" su cui poggiano queste pronunce?

Ovvero l'identità di un individuo si costruisce in relazione all'identità dei genitori biologici?

Se ciò fosse vero verrebbe smentita l'unicità di ciascun individuo in quanto unico ed irripetibile progetto della vita. L'identità (dal latino = *id quod est ens*) è «*la forma che specifica in sé l'oggetto o individuo e lo distingue da tutti gli altri*» (1).

Il dato che ci connette ai genitori biologici è l'esistenza, esistiamo perché due parti complementari si sono incontrate dando vita ad una novità di essere, le parti iniziali ne sono solo il composto di origine, il nuovo essere, sul piano biologico e psicologico è un'entità del tutto originale.

L'identità dunque non si configura in connessione ad un punto di inizio, ad un elemento o immagine di cui si è derivazione, ma si costruisce all'interno di un processo dinamico di interazione con la realtà, all'interno delle relazioni affettive significative stabilite con le figure di massimo riferimento, particolarmente nel tempo della prima infanzia ed in modo indipendente dal legame biologico.

L'adulto madre (2), ovvero la persona o la situazione che costituiscono il punto di maggiore sicurezza per il bambino, rappresenta anche la mediazione di senso del reale; all'interno di tale relazione il piccolo apprenderà il mondo, se stesso, le emozioni e costruirà lo stile delle relazioni che diverrà matrice di tutte le successive.

L'identità della persona, dunque, si costruisce attraverso la combinazione unica ed esclusiva di aspetti biologici posti in dote dalla natura, il temperamento (dal latino: *temperamentum, combinazione della mente nel tempo*), con la varietà delle condizioni ambientali che andranno a costituire il carattere (dal greco: *incido, scolpisco*).

Le interferenze nel processo di costruzione dell'identità sono determinate dalla perdita di connessione con la virtualità data dal proprio progetto di natura, per la dominanza degli aspetti impressi dall'educazione. Dunque il bisogno di conoscenza delle proprie origini richiama principalmente la dimensione ontica più che quella biologica, ne è conferma la presenza di sentimenti di estraneità ai propri genitori o la fantasia di essere stati scambiati in culla alla nascita sperimentata da molti figli biologici.

Ciò che i figli adottivi solitamente esprimono attraverso la "ricerca delle origini" è il desiderio, comprensibile, di conoscere le circostanze della propria nascita, gli aspetti della personale storia non tracciati nella memoria, né riferiti attraverso narrazioni o documentazione, per poter dare forma ad ogni segmento della *propria* esistenza, così da eliminarne le ombre.

Le curiosità sulla donna che ha generato, preva-

(1) Meneghetti A., *Dizionario di Ontopsicologia*, Ontopsicologia Ed., Roma, 2001.

(2) Meneghetti A., *Pedagogia Ontopsicologica*, Ontopsicologia Ed., Roma, 2007.

lentamente, sono riferite alla sua età, alla nazionalità, alle condizioni di vita, se conosciute, forse perché è nell'ambito delle risposte a tali interrogativi che più facilmente potrebbero essere rintracciate ed accettate le motivazioni del mancato riconoscimento.

Va inoltre precisato che quella donna non è madre perché ha scelto di non esserlo; è colei che ha generato quella vita, e quel nato non è pertanto divenuto suo figlio; non si tratta di alchimie linguistiche, ma di proiezioni immaginifiche che fanno realtà, fissando una precisa informazione (3) sulla quale alloggia lo stereotipo della indissolubilità del legame di sangue.

La recente sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale non ha fortunatamente messo in discussione la segretezza del parto e la tutela dei diritti soggettivi della donna e del nascituro, i quali solo in senso teorico sono uguali poiché nella condizione storica del parto è la sola donna che può esercitare una scelta, inoltre il diritto alla vita si colloca tra i più alti valori umani tutelati dalla legislazione nazionale e sovranazionale e come tale deve essere garantito prima di ogni altro, perché solo garantito quello ne conseguono altri.

Dunque se la garanzia del parto anonimo può rappresentare condizione di tutela della vita del nascituro, la forza di chi esercita il potere di tale scelta è inevitabilmente maggiore di chi ne subisce gli effetti. In questo senso non può essere considerato alla stessa stregua il diritto all'anonimato della partoriente ed il desiderio – non configurabile come "diritto" equivalente, anche dal punto di vista giuridico – dei figli adottivi non riconosciuti alla nascita.

La Suprema Corte, infatti, non ha censurato quanto disposto all'articolo 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 sulla tutela del parto anonimo, ha rinviato al legislatore il compito di bilanciare la salvaguardia di tale principio con l'apertura alla possibilità per la donna di riconsiderare nel tempo la scelta operata, qualora l'adottato non riconosciuto alla nascita faccia richiesta di conoscerne l'identità.

Sembrirebbe dunque che il processo di verifica del permanere di tale volontà possa essere attivato dall'adottato, ma fu la donna ad avvalersi di un diritto tutelato dalla legge ed è solo lei, in quanto titolare di quel diritto, che può promuovere un processo volto a modificare una volontà precedentemente espressa!

Qualora fossero i nati ad attivare tale procedi-

(3) Meneghetti A., *L'immagine alfabeto dell'energia*, Ontopsicologia Ed., Roma, 2004.

mento si ravviserebbe una violazione del diritto alla segretezza già garantito. Dunque, sia sul piano giuridico che su quello psicologico, la capacità di promozione dell'azione non può che essere riservata alla donna.

Nella mia esperienza professionale ho potuto osservare che sempre la decisione di avvalersi della facoltà di non riconoscere il bambino generato è molto sofferta ed è motivata da una impossibilità per quella donna di occuparsi in modo adeguato di quel bambino; le variabili possono essere molte, ma il denominatore comune è sempre l'incompatibilità di quel progetto con la sua condizione di vita, sia per quanto concerne la dimensione soggettiva che quella oggettiva.

Quell'esperienza, per poter essere superata, attiva sempre nella donna la messa in campo di meccanismi di difesa, spesso massicci, sui quali inizia la ricostruzione di sé, spesso dolorosa e faticosa, tanto da poterle impedire anche di tornare a considerarla.

Molte donne che hanno vissuto tale esperienza hanno fatto giungere, in questo momento di revisione della norma, il proprio grido silenzioso e disperato per comunicare i sentimenti di angoscia che genera in loro la sola ipotesi di poter essere rintracciate e contattate per quella scelta già operata, spesso non comunicata nell'ambito della famiglia successivamente costituitasi e che se fosse resa nota verrebbe a determinare una vera destabilizzazione del sé, della propria identità, con il rischio di compromissione anche delle relazioni successivamente costruite.

Di fatto si tratterebbe di una violenza, di un'ingerenza nella vita privata delle donne; una tale evenienza darebbe corpo alla percezione della presenza di una psico-polizia, di un tribunale superegoico vissuto come persecutore latente che troverebbe giustificazione solo su un giudizio di condanna della scelta operata dalla donna.

Il danno potrebbe rivelarsi ben più consistente del beneficio che si intende garantire! Inoltre qualora la donna rinnovasse la decisione già operata, per una analoga pur se diversa impossibilità a riconoscere quel nato come figlio, quale sarebbe il vissuto di quest'ultimo? Quale significato attribuirà alla reiterata volontà di non essere ri-conosciuto?

Dunque la disponibilità a consentire la conoscenza dell'identità della donna che ha generato, unico destinatario verso cui lo stereotipo culturale indirizza l'interesse della ricerca delle origini, non può che essere manifestata dalla stessa donna, in modo indipendente dalla richiesta promossa dall'adottato.

Sarebbe auspicabile che un Organo di garanzia, quale ad esempio il Garante per la privacy, redi-

gesse e conservasse un apposito registro delle donne che intendano dichiarare, contestualmente al momento del parto o nel corso della loro esistenza, la disponibilità ad essere contattate qualora il bambino messo al mondo esprimesse, nei tempi e modi consentiti dalla legge, il desiderio di identificare la donna che lo ha generato.

Dichiarazioni di questo tipo sono a volte rinvenute negli archivi storici che custodiscono i fascicoli dei minori affidati ad istituti assistenziali di ricovero, forse anche oggi potrebbe rappresentare la forma che meglio può garantire la tutela di diritti di chi genera e sceglie di farlo in anonimato e di chi alla nascita non è stato riconosciuto e da adulto manifesta il desiderio di conoscere l'identità di chi lo ha generato.

INTERVENTO DELL'ANFAA SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1209 IN MATERIA DI ADOZIONI DEI MINORI DA PARTE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Si è svolta il 6 maggio 2014 a Roma, presso la Commissione giustizia del Senato, l'audizione dell'Anfaa in merito al disegno di legge n. 1209 presentato il 18 dicembre 2013 dall'On. Puglisi e da altri parlamentari (1). Di seguito riportiamo la traccia dell'intervento dell'Anfaa.

Premessa

Concordiamo sulla opportunità di una normativa più cogente, che tuteli il diritto alla continuità degli

(1) Il disegno di legge n. 1209 contiene le seguenti norme:

Art. 1

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chiede di poterlo adottare, il giudice, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in adozione ad altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali».

Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore, a pena di nullità della decisione».

Art. 3

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge, le associazioni familiari sono enti senza fine di lucro che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tese a favorire il buon andamento degli affidi. Le associazioni familiari possono collaborare con i servizi sociali, svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell'opinione pubblica, anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e operatori, segnalando famiglie disponibili all'affido, favorendo il dialogo e il

affetti dei minori affidati, pur rilevando che la legge n. 184/1983 e s.m. già ora consente (e le nostre esperienze lo confermano) che un minore affidato (con provvedimento disposto dai Servizi sociali territoriali e/o dal Tribunale per i minorenni), se dichiarato adottabile, possa, nel suo preminente interesse, essere adottato con adozione legittimante dagli affidatari che l'hanno accolto, se gli stessi sono ritenuti disponibili ed idonei all'adozione.

Su questa tematica, affrontata dalla petizione *“Diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento”* promossa dall'Associazione La gabbianella ed altri animali, si era pronunciata anche la Corte europea dei diritti dell'uomo che, con sentenza emessa il 27 aprile 2010, aveva ravvisato nel caso ad essa sottoposto la violazione dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848. Ricordiamo al riguardo anche quanto riportato nel 2009 nel 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite (2), sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, redatto dal gruppo di lavoro coordinato da *Save the Children* e sottoscritto da 85 organizzazioni (compresa l'Anfaa) operanti nel settore e nel 5° Rapporto sul monitoraggio della stessa Convenzione (3) pre-

confronto tra le famiglie coinvolte in esperienze di affido, offrendo alle famiglie affidatarie sostegno educativo e psicologico ed assistendo i propri associati nei rapporti con i servizi pubblici».

Art. 4

1. All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento».

(2) «È inoltre importante, nell'interesse superiore del minore, che a conclusione dell'affidamento vengano individuate, caso per caso, modalità di passaggio e di mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia che lo ha accolto, sia quando rientra nella sua famiglia d'origine, sia quando viene inserito in un'altra famiglia affidataria o adottiva o in una comunità. Si ritiene infatti, anche in base a recenti esperienze negative, che vada salvaguardata la continuità dei rapporti affettivi del minore e che debbano essere evitate interruzioni traumatiche. È di fondamentale importanza che sia sempre rigorosamente rispettato l'articolo 5 comma 1 ultima parte della legge citata [n. 184/1983 n.d.r.], il quale dispone che "l'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato". Tale norma nella pratica viene spesso disattesa o trascurata, in quanto la sua mancata applicazione non comporta purtroppo alcuna nullità sul piano processuale. Infatti la giurisprudenza ha più volte affermato che gli affidatari non sono parti processuali del procedimento. Tuttavia la loro audizione riveste un'importanza fondamentale per la valutazione dell'interesse del minore, e non dovrebbe mai essere omessa. Qualora il minore affidato sia successivamente dichiarato adottabile il Tribunale per i minorenni deve attentamente valutare il suo superiore interesse, e come prescritto dalla legge 1 il giudice minorile "in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore". Pertanto deve prendere in considerazione anche l'eventuale adozione da parte degli affidatari, se idonei e disponibili».

(3) «Va rilevato, al riguardo, che una corretta attuazione della legge 184/1983 e sue modifiche, già consente, nell'interesse superiore del minore affidato dichiarato adottabile, la possibilità che egli

sentato a Roma il 6 giugno 2013, alla presenza dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (4).

Su questa tematica nel documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare infanzia (5), si è anche rilevato che «sono emersi nel merito pareri discordanti, in quanto vi è chi ritiene che occorre fare una netta distinzione tra il ruolo degli affidatari e il ruolo dei genitori, siano essi biologici o adottivi. Fermi restando infatti i diversi presupposti e le finalità dei due istituti, sanciti dalla normativa vigente, non possono escludersi casi nei quali il legame maturato dal minore con la famiglia affidataria suggerisca una soluzione di questo tipo. Si tratta comunque di casi da valutare in concreto e con estrema attenzione, alla luce dei principi stabiliti dal nostro ordinamento e tenendo ovviamente conto, in via prioritaria, dell'interesse del minore».

Segnaliamo infine che il Tavolo nazionale affido, organismo di raccordo tra le associazioni nazionali e le reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie (di cui l'Anfaa fa parte), ha predisposto il documento *“La tutela della continuità degli affetti dei minori affidati”*, approvato il 28 giugno 2012, che condividiamo pienamente.

Considerazioni sull'articolo 1

Venendo più in specifico all'articolo 1 della proposta di legge in oggetto *«Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie»* presentata il 18 dicembre 2013 dalla Senatrice Francesca Puglisi, riteniamo che **l'adozione del minore affidato da parte degli affidatari dovrebbe avvenire solo nei casi in cui sia stato accertato e dichiarato il suo stato di adottabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 184/1983: non è pertanto un prolungato periodo di affidamento che lo determina, ma la modifica della sua situazione.**

sia adottato dagli affidatari che l'hanno accolto, anche se essi hanno avuto rapporti con la famiglia di origine del minore, qualora siano disponibili e siano ritenuti idonei dal Tribunale per i minorenni. Se gli affidatari hanno i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 184/1983 e s.m. si procede con l'adozione legittimante. In caso contrario, e cioè se l'affidatario è single o coppia non unita in matrimonio, l'unica possibilità è l'adozione in casi particolari ex articolo 44 della legge 184/1983 e s.m., che non ha però effetti legittimanti. Per tutelare l'interesse superiore del minore e la continuità dei suoi affetti sono dunque necessarie azioni per definire procedure uniformi su tutto il territorio ed adeguate a prevenire separazioni traumatiche». Al riguardo il Gruppo Crc (*“Convention on the Rights of the Child”*) raccomandava «al Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di promuovere tutte le azioni necessarie nei confronti delle istituzioni preposte affinché siano garantite procedure uniformi su tutto il territorio nei confronti dei minori affidati dichiarati adottabili ed adeguate a prevenire separazioni traumatiche».

(4) Il testo è disponibile sul sito www.tavolonazionaleaffido.it

(5) Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare infanzia, 2013.

Pertanto riteniamo che il comma 5-bis debba essere modificato come segue:

«*Articolo 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni, è inserito il seguente.*

5-bis. Qualora, durante l'affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi dell'articolo 8 della legge n.184/1983 e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6 della stessa legge, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il Tribunale per i minorenni nel decidere sulla adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dichiarato adottabile e adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai precedenti commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali».

Considerazioni sull'articolo 4

Esprimiamo per gli stessi motivi il nostro dissenso in merito anche all'articolo 4, comma 1 che non prevede la preventiva dichiarazione dello stato di adottabilità dell'affidato, ma solo l'esistenza di un «rapporto stabile e duraturo anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento»: riteniamo che ciò sia pericolosissimo in quanto consentirebbe l'adozione non legittimante da parte dei suoi affidatari, sottraendolo così arbitrariamente e definitivamente alla sua famiglia di origine.

A nostro parere una simile modifica legislativa dilaterrebbe indebitamente il campo di applicazione dell'articolo 44 della legge 184/1983. Già ora è ampiamente e illecitamente utilizzato da alcuni Tribunali per i minorenni il ricorso al comma d)

(6) Sono stati pubblicati su *Prospettive assistenziali* i seguenti articoli critici in merito all'adozione "mite": F. Santanera "L'adozione mite: come svalORIZZARE la vera adozione" n. 147 pag. 16-25; F. Santanera "L'adozione mite: una iniziativa allarmante e illegittima, mai autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura" n. 154, pag. 34-39; "L'adozione mite: una inquietante iniziativa del Presidente della Corte di Appello di Bari" n. 158, pag. 20-21; L. Fadiga "Adozione aperta si o no?" n. 161, pag. 14-17; F. Santanera "Preoccupante sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino sull'adozione nei casi particolari" n. 162 pag. 31-33; "La Corte costituzionale respinge l'utilizzo dell'adozione in casi particolari finalizzata alla sottrazione di un minore al proprio genitore" n. 163, pag. 60-61; M. Dogliotti "Adozione legittimante e adozione mite, affidamento familiare a novità processuali" n. 165, pag. 22-24. Si segnalano inoltre: Antonio Scalisi, Ordinario di diritto di famiglia e minorile

che prevede la possibilità di pronunciare tale adozione «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo»: infatti, in questi casi, l'adozione, definita anche "mite" (6), è purtroppo disposta in capo agli affidatari senza essere preceduta dallo svolgimento della procedura stabilita dagli articoli 8 e seguenti della legge 184/1983, così privando la famiglia di origine del minore delle necessarie garanzie (la legge n. 184/1983 consente, com'è noto, ai congiunti del minore – genitori e altri parenti – di ricorrere alla Corte di Appello e a quella di Cassazione contro la dichiarazione di adottabilità).

Vogliamo al riguardo segnalare che sul piano giuridico l'adozione in casi particolari (il minore assume lo status di adottato e non diventa sotto nessun profilo figlio del o degli adottanti, non stabilisce alcun nuovo legame di parentela con i figli del o degli adottanti e gli altri congiunti del o degli adottanti, mantiene i rapporti di parentela con i propri familiari di origine, ecc.) ha effetti differenti da quella "legittimante" e che l'equiparazione introdotta dalla legge n. 219/2012 riguarda solo quest'ultima (7).

all'Università di Messina "L'adozione mite: una prospettiva non necessaria né utile" su *Persona e danno*, a cura del Prof. Paolo Cendon (Milano, Giuffrè, 12 novembre 2008); Luigi Fadiga "L'adozione «mite» ed «aperta»" su "Aggiornamento al Manuale di diritto minorile di Carlo Moro" quarta edizione, 2008, pag. 285-288.

(7) Riportiamo al riguardo quanto scritto nella Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo in materia di filiazione, diventato poi **decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013** (pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 gennaio 2014, in vigore dal 7 febbraio 2014: "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219"). «Il primo comma dell'articolo 2 della legge delega stabilisce che deve essere eliminata ogni discriminazione tra figli, "anche adottivi". Il riferimento ai figli adottivi, contenuto nella disposizione, deve essere inteso in relazione alla così detta adozione "piena", cioè all'adozione dei minori di età che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 184/1983, per effetto dell'adozione acquistano lo stato di figlio "legittimo" (da ora "nato nel matrimonio") degli adottanti. Il legislatore delegante ha, infatti, espressamente escluso dalla equiparazione gli adottati maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti del Codice civile, nei confronti dei quali, ai sensi dell'articolo 74 c.c., come novellato dalla citata legge delega non sorge alcun vincolo di parentela con i parenti degli adottanti. Peraltro, questa interpretazione è perfettamente coerente con la diversa disciplina giuridica dei due istituti: nell'adozione "piena" il minore adottato è in stato di abbandono e con l'adozione si crea un legame filiale con la famiglia adottiva, pienamente corrispondente, dal punto di vista degli effetti giuridici, a quello che si realizza con l'acquisizione dello stato di figlio; nell'adozione dei maggiori di età il vincolo dell'adottato con la famiglia di origine non viene a cessare (articolo 300 del Codice civile); l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (salve le eccezioni stabilite dalla legge) e non si crea alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante (salve le eccezioni stabilite dalla legge). Quanto alla posizione dei minori adottati ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184/1983, che disciplina l'adozione in casi particolari, in questa ipotesi è la stessa legge, che richiama, all'articolo 55, le norme del Codice civile che disciplinano l'adozione dei maggiori di età (in particolare gli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304), evidenziando l'analogia tra gli istituti, che trova il suo fondamento nella conservazione, anche nell'adozione in casi particolari, dei legami tra adottato e famiglia di origine. Pertanto, proprio in virtù del conferimento dello stato di figli agli adottati minori di età in stato di abbandono, le norme del codice civile che attribuiscono particolari diritti (soprattutto in materia successoria) agli adottati non sono state modificate in quanto riferite agli adottati maggiori di età (cfr. per tutte, sentenza della Corte di Cassazione 28 dicembre 1993, n. 1281)».

Se il minore non si trova in stato di adottabilità non è corretto ricorrere alle adozioni più o meno “miti”, anche nei casi di affidamenti a lungo termine, soprattutto per tutelare i diritti del nucleo familiare di origine, che non deve essere espropriato del suo ruolo genitoriale e parentale.

La tutela del minore, del suo nucleo familiare di origine e degli affidatari è un compito delle istituzioni di fondamentale importanza, com'è d'altra parte stabilito dalle vigenti leggi che, pur considerando l'affidamento familiare un intervento assistenziale tendenzialmente temporaneo, non esclude, proprio nell'interesse preminente del minore, la possibilità di affidamenti a lungo termine (8). A questo riguardo va nuovamente rilevato che in base alla legge n. 184/1983 solo l'affidamento consensuale non può durare più di due anni, ma il provvedimento di affidamento è prorogabile dal Tribunale per i minorenni «*qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore*». In questi casi, ricorrere alla pronuncia dell'adozione “mite” dopo qualche anno di affidamento senza che sia stato accertato lo stato di adottabilità del minore, rischia di tradursi in un sostanziale disimpegno delle istituzioni che, ancor più di quanto avviene purtroppo anche oggi, possono ritenersi non più tenute ad aiutare il nucleo familiare di origine in difficoltà.

Inoltre, se passasse il concetto che gli affidamenti a lungo termine (che sono la stragrande maggioranza degli affidamenti in corso) si possono trasformare *tout court* in adozione, i genitori in difficoltà, non sarebbero disponibili all'affidamento temendo, a ragion veduta, di perdere i propri figli. D'altra parte le esperienze finora realizzate confermano che un minore può vivere per anni in una famiglia affidataria, conservando i rapporti con la propria d'origine, senza che ci sia la necessità di trasformare questi affidamenti in adozioni. Diversi Enti locali hanno approvato delibere per la prosecuzione degli affidamenti fino ai 21 anni e proget-

(8) Nel 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, per quanto riguarda la durata degli affidamenti si rileva che «fermo restando che obiettivo prioritario è, per quanto possibile, il rientro del bambino nella sua famiglia di origine, va precisato che un affidamento non può essere giudicato riuscito o meno solo in base alla sua durata e al rientro nella sua famiglia d'origine. L'attuale disciplina legislativa non pregiudica la possibilità di disporre affidamenti anche a lungo termine, se nell'interesse del minore e non come conseguenza di «incuria» da parte dell'Ente locale. Infatti il limite di 2 anni, previsto dal legislatore nel 2001 per gli affidamenti consensuali realizzati dal Servizio locale d'intesa con la famiglia d'origine o col tutore dei minori, può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni, in applicazione dell'articolo 4 comma 4 della legge 149/2001, come già avviene in diverse giurisdizioni. Inoltre va sottolineato che, per effetto del cattivo coordinamento tra la legge 184/1983 e le norme del Codice civile sui procedimenti di potestà dei genitori, nel corso o a conclusione di un procedimento sulla potestà, il Tribunale per i minorenni può comunque disporre l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare e ordinarne il collocamento in un'altra famiglia, anche a prescindere da un'iniziativa dei Servizi. In tal caso, l'affidamento può essere disposto anche a tempo indeterminato».

ti volti a favorire l'autonomo inserimento dei ragazzi nella società.

Considerazioni sull'articolo 2

Concordiamo sull'articolo 2, proponiamo solo la seguente riformulazione:

«*Articolo 2.1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L'affidatario deve essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare nell'interesse del minore note scritte”*».

Considerazioni sull'articolo 3

L'articolo 3 affronta la tematica, molto dibattuta, del ruolo delle associazioni familiari nella gestione degli affidamenti familiari: riteniamo che questa tematica potrebbe essere più compiutamente trattata in un'altra proposta di legge.

In merito a questa tematica, riteniamo che al servizio sociale locale spetta anche la funzione di decidere, attuare, gestire, monitorare l'intervento ritenuto più adatto per il minore in difficoltà e per la sua famiglia. Risorse maggiori e una particolare attenzione devono essere poste dal servizio sociale locale nella cura degli affidi in atto, in quanto l'esperienza ha insegnato che gli affidi ben seguiti sono un'importante forma di sensibilizzazione.

Alle associazioni familiari deve essere riconosciuta l'importante funzione da loro svolta nel concorrere alla realizzazione dell'affido e alla promozione di una cultura della solidarietà e dell'accoglienza che parte dal riconoscimento delle esigenze dei bambini e degli adolescenti e delle loro famiglie, promuovendo in primo luogo, il riconoscimento dei loro diritti. Vanno riconosciuti ad esse l'impegno e la capacità di testimoniare che la solidarietà e l'accoglienza rappresentano valori importanti e significativi che rendono migliore il contesto in cui noi tutti viviamo, ma non devono a nostro parere sostituirsi al Servizio sociale locale, in una confusione di ruoli non accettabile. A questo riguardo, positiva sarebbe una norma che consenta agli affidatari di farsi affiancare nei rapporti con le istituzioni da una associazione da loro scelta.

Concludendo questo nostro intervento vogliamo ricordare la preoccupante situazione assistenziale, fortemente segnata dai tagli alla spesa sociale che stanno pesantemente penalizzando gli interventi diretti al sostegno delle famiglie di origine e degli affidamenti familiari e delle adozioni “difficili” come emerso anche dai lavori della recente Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza di Bari.



La redazione augura a tutti voi **BUONE VACANZE**

Continuate comunque a seguirci su www.anfaa.it

Il sito è in continuo aggiornamento, visitate le pagine dei **Media** dove potrete trovare interessanti approfondimenti riguardo a **libri e film**, consultate i nostri **bollettini**, i **percorsi didattici** ed altro ancora.

Non dimenticate di entrare nelle **pagine delle diverse sezioni** che propongono incontri e presentano materiale realizzato in proprio.

Con ANFAA dalla parte dei bambini. Sempre

È uscito il volume

ADOZIONE E BAMBINI SENZA FAMIGLIA

LE INIZIATIVE DELL'ANFAA

Edizioni Manni, Lecce, 2013, pag. 364, euro 22,00
di Francesco Santanera

Il volume, pubblicato in occasione del cinquantenario dell'Anfaa, affronta i seguenti argomenti:

- La situazione dell'assistenza negli anni '60: 50.000 enti e 300.000 minori ricoverati in istituto
- L'assistenza ai minori negli anni '60: dalla priorità del ricovero in istituto alla promozione del diritto di famiglia
- Anni '60: iniziative dell'Anfaa per l'approvazione di una legge sull'adozione dei minori senza famiglia
- I minori senza famiglia negli anni '60: rapporti internazionali e appello dell'Anfaa al Concilio Ecumenico Vaticano II
- 1964: presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia
- Le forti opposizioni alla proposta di legge 1489/1964 sull'adozione legittimante
- Altre iniziative dell'Anfaa per l'approvazione dell'adozione legittimante dei minori senza famiglia
- Finalmente approvata la legge 431/1967 sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia
- Riflessioni in merito alla svolta socio-culturale promossa dall'adozione legittimante e dal volontariato dei diritti
- Le travagliate prime applicazioni della legge 431/1967 istitutiva dell'adozione legittimante
- Azioni intraprese dall'Anfaa e dall'Uipdm per l'attuazione della legge sull'adozione speciale
- Ulteriori azioni dell'Anfaa e dell'Uipdm per la corretta applicazione della legge 431/1967 sull'adozione speciale e per l'adeguamento funzionale dei Tribunali e delle Procure per i minorenni
- Sollecitazioni e denunce dell'Anfaa e dell'Uipdm per superare le resistenze frapposte all'attuazione della legge sull'adozione speciale
- Altri impulsi dell'Anfaa e dell'Uipdm per la piena e tempestiva realizzazione della legge sull'adozione speciale

Il libro può essere richiesto versando l'importo di euro 15,00 (comprensivo delle spese di spedizione) sul conto corrente postale n. 26826107 intestato: Anfaa, 10124 Torino, Via Artisti 36.